22 458

DIFESA

Dell' Illustre Marchese D. Pietro de Petris Possessore della Terra di Castiglione del Conte, o sia della Pescara, e dell' Università della medesima

CONTRO

All' ingiuste pretensioni dell' Illustre D. Francesco Caracciolo Abbate della R. Badia di S. Clemente di Casauria.

Da esaminarsi nella Reverendissima Curia del R. Cappellano Maggiore.





Il magn. D. Francesco Albarella Cancelliere, e Segretario

J. M. J.

L'Illustre D. Francesco Caracciolo Abbate Commendatario della Badìa di S. Clemente di Casauria della Pescara ultimamente reintegrata al Regio Padronato, non tanto ebbe la sorte di essere dalla Reale Munificenza investito della Cennata Badìa, che subito concepì la vasta idea di sottoporre al suo dominio quanto suggerir poteagli l'illimitata sua fantasia. Quindi, tra l'altre cose, essendoli venuto in pensiere di volere spogliare nommeno il Marchese de Petris possessore della terra di Castiglione della Pescara del dritto di eligere il Mastro di fiera nella fiera di S. Clemente, che l'Università della stessa Terra dell'esercizio, de' diritti di Zecca de' pesi, e misure nella fiera medesima umiliò supplica alla M. del Rè nostro Signore, nella quale rammentando varj Diplomi dell'Imperador Lodovico II. e di altri passati Principi, domandò con espressioni vaghe e generali, che si fosse la M.S. compiaciuta *di Sovranamente dichiarare la vera Regalia dell' Isola di S. Clemente, e di esser la medesima un Territorio da ogn' altro separato, ed una Giurisdizione totalmente dalle altre divisa, con compiacersi di proibire ad ogn' uno di esercitare il menomo dritto entro la divisata Isola, se prima con originale legittimo, e specialissimo Privilegio non lo dimostri acquistato.*

Un tal ricorso fu dalla M. S. rimesso alla Curia del Reverendissimo Cappellano Maggiore con Dispaccio del primo Agosto del passato anno 1778. con ordine, che inteso l'Avvocato della Corona, e le Parti provvedesse il conveniente di giustizia (1): in seguela di che siccome la petizione dell'Abbate era vaga e generale, fu dal degnissi-

A mo

(1) *fol.* 1.

mo Signor Consultore della cennata Curia ordinato *Intimetur omnibus interesse habentibus, & expediantur citationes per edictum* (1).

Speditasi questa citazione generale per *edictum*, l'Illustre Marchese de Petris utile Padrone del Feudo di Castiglione della Pescara, nella di cui Giurisdizione và compreso il Territorio dell'Isola di Casauria, trovandosi da tempo immemorabile nel legittimo possesso dell'esercizio della giurisdizione in detta Isola, e del dritto ancora di eleggere il Maestro di Fierata quella che dicesi di S. Clemente, stimò bene di presentar sua procura presso gli atti del cennato ricorso; ed il simile praticossi dall'Università della sua Terra, la quale pur anche da tempo immemorabile trovasi nel possesso di percepire i dritti di zecca de' pesi, e misure nella Fiera medesima, ad oggetto di prevenire qualche attentato, che avesse mai il Regio Abbate ideato di fare contro de' mentovati loro giustissimi dritti.

In fatti non fu inutile la loro prevedenza; poichè appena presentate tali procure, subito dall'Abbate si appuntò il contraditorio avanti dello spettabile Signor Consultore della Curia; dal quale fu rimessa la petizione del Regio Abbate al Signor Avvocato Fiscale della R. Corona (2).

Da tali procedure essendosi il Marchese de Petris confermato nel sospetto che il Regio Abbate volesse per vie indirette spogliarlo della sua Giurisdizione presentò Istanza domandando, che il sudetto Abbate avesse con chiarezza, e precisione spiegato la sua intenzione, protestandosi, che se mai intendeva muovergli controversia sù de' diritti Feudali, e spezialmente su quello di eleggere il Maestro di Fiera nella fiera di S. Clemente ch' Egli giustamente possedeva da tempo immemorabile, siccome tali dritti avean causa dal Regio Fisco, così non intendeva, di acconsentire *in Judicem* ed espressamente domandò, che in tal caso, si fosse la Causa rimessa al Tribunale della Regia Camera della

(1) *Fol. 9. ad 16.*
(2) *Ut. fol. 45.*

la sommaria, giudice competente di simili controversie, (1). A questa istanza il Regio Abbate fece pur anche una replica vaga, e generale (2); onde il Marchese de Petris stimò a proposito di presentarne un' altra, nella quale specificatamente dedusse, che egli da tempo immemorabile, siccome giustificavasi dalle fedi de' relevj, ch' esibì, possedeva il diritto di elegere il Mastro di Fiera, nella Fiera di S. Clemente, e che perciò quantevolte l' Abbate avesse idea di molestarlo nell' esercizio di tale dritto, che a lui era pervenuto dal Regio Fisco, dovea indubitatamente la cognizione di tal controversia rimettersi al Tribunale della Regia Camera, come Giudice privativo delle cause, nelle quali entra interesse del Fisco del Real Patrimonio (3). Il simile domandossi ancora dall' Università di Castiglione con altra istanza, nella quale giustificò il possesso, ch' ella da tempo immemorabile avea dell' esazione de' dritti di zecca di pesi, e misure nella stessa Fiera di S. Clemente (4).

Rispose all' una, e all' altra istanza il Regio Abbate con altra sua lunga istanza, pretendendo d' impugnar le ragioni così del Marchese, come dell' Università con dire per suggerimento del suo capriccio, che il possesso allegato dal Marchese non veniva abbastanza giustificato dalle fedi esibite de' relevj; poiche i relevj non fanno pruova a favor de' Baroni, ed oltre à ciò, che descrivendosi in tali documenti la Fiera di S. Clemente senza l' aggiunzione dell' *Isola di Pescara*, poteano riferirsi ad altra Fiera detta pure di S. Clemente e non già a quella che si fa in detta Isola, su della quale cadeva la controversia. E lo stesso all' incirca replicò riguardo a' documenti esibiti dall' Università; soggiugnendo, che non poteva aver luogo la domandata remissione della Causa al Tribunale della Regia Camera; per esservi più Reali dispacci coi quali trovasi ordinato, che

(1) *In fol.* 46.
(2) *Fol.* 48.
(3) *Fol.* 49.
(4) *Ut fol.* 53.

che tutte le Cause di reintegrazione di corpi appartenenti a' Patronati Regj debbano trattarsi nella reverendiss. Curia del Cappellano Maggiore. Ed in fine asserendo di aver in suo favore un privilegio dell' Imperador Lodovico II. fondatore della Badìa di S. Clemente, nel quale confermando all' Abbate il dominio dell' Isola, in cui era fondato il Monistero, e del Castello della medesima *cum possessionibus, & juribus* &c. vi si ritrovava ancora, *cum mercatis & nudinis, factis, & ordinatis, & construendis, ordinandis* &c. conchiuse di aver con ciò la pruova del titolo della giurisdizione a la mentovata Fiera a suo favore, e quindi doversi ordinare, di non esser egli turbato nel possesso di detta sua Isola *una cum juribus, & nundinis &c.*, come più diffusamente dalla citata istanza (1).

Trovandosi le cose in tale stato, prima che il Signor Avvocato Fiscale della Corona avesse fatta la sua istanza, stimarono il Marchese de Petris, e l'Università di Castiglione di umiliare a maggior cautela supplica a S. M. nella quale rappresentando che nell' enunciata controversia, poichè trattavasi di esercizio di giurisdizione in tempo di Fiera, entrava l'interesse positivo del Fisco del Regal Patrimonio, la pregavano a compiacersi di ordinare, che in quella procedesse il Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e non già la Curia del Cappellano Maggiore.

Questa supplica fu dalla M.S. rimessa per informazione all' istesso Tribunale della Regia Camera, il quale avendo, esaminata la qualità della Causa, non esitò punto a risolvere, e rappresentare, che assolutamente spettava alla sua cognizione. Ma la M. S. prima di dar la sua Sovrana risoluzione stimò di rimettere l' accennata consulta della Camera della Sommaria alla suprema Regal Camera di S. Chiara per sentire ancora il di lei parere, di cui fra poco faremo parola.

Intanto l' Illustre Avvocato Fiscale della Corona nulla curando la proposta eccezione dell' incompetenza del foro, volle sentir le parti in contradittorio avanti di lui:

E quan-

(1) *Fol. 60. & seq.*

E quantunque da chi sosteneva le veci del Barone, e dell' Università si fosse chiaramente dimostrato, che i relevj, e gli altri documenti esibiti eran' piucchè valevoli a giustificare a lor favor il respettivo possesso di tempo immemorabile dell' esercizio della giurisdizione, e della percezione de' diritti di zecca nella Fiera di S. Clemente, qual possesso per legale disposizione era equivalente, anzi migliore di qualunque titolo: Che il Diploma di Lodovico II, sù del quale fondava l'Abbate la sua ragione, oltre al non meritare alcun fede, poichè non estratto da originale sistente in qualche publico Archivio, mà bensì da un Cartulario del Monistero di Casauria scritto molti secoli dopo di privata autorità da un Religioso dello stesso Monistero, era purauche manifestamente aprocrifo, nommen per la falsità della data posteriore niente meno che di due mesi alla morte di quell' Imperadore, che per altri chiarissimi argomenti, de' quali al luogo conveniente si farà menzione: Che il R. Abbate non produceva, nè produr poteva il menomo rastro di aver mai posseduto simili dritti; avendo contro di se la polizia universale di quei tempi, mercè la quale tai dritti risedeano soltanto presso degli Officiali de Sovrani; E finalmente che la causa spettava senza dubio alla cognizione del Tribunale della Regia Camera, concorrendovi l'interesse del Fisco del R. Patrimonio; pur tutto ciò non ostante, il Signor Avvocato Fiscale spinto dallo spirito di prevenzione in favore delle Regie Badie, quasi che la loro ricchezza avesse rapporto al sostegno della Corona, fece la seguente Istanza = *Fiscus Realis Coronæ instat Realem Abbatiam Casauriensem S. Clementis in Piscaria, sive ejus Regium Abbatem D. Franciscum Caracciolo pro executione prædicti decreti definitivi manuteneri in possessione Insulæ in Piscaria, eiusque Jurium, & pertinentiarum, signanter pro nundinis, & mercatis in ea faciendis, & quatenus opus in ipsam possessionem immitti, pro cujus effectu Illustris Marchio Terræ Castilionis, & Universitas dictæ Terræ se abstineant ab exercitio cujuscumque Juris exactionis in Nundinis, & mercatis in Insula prædicta faciendis, salvis &c.*

Su della riferita istanza non si diede providenza, poiche atten-

tendevasi la Sovrana determinazione circa il punto del Tribunale, che doveva procedere nella causa. Ma alla perfine avendo la R. Camera di S. Chiara opinato, che proceder dovesse la Curia del Rev. Cappellano Maggiore, non ostante, che in detta causa concorresse manifestamente l'interresse del Fisco; la M. S. tenendo presente l'una, e l'altra consulta ha colla suprema sua autorità ordinato, che la Causa si tratti nella mentovata Curia, ma coll'intervento dell'Avvocato Fiscale del R. Patrimonio.

Ora dunque che trattar deesi la causa, ed esaminare il merito della pretensione del R. Abbate, e dell'esposta istanza Fiscale dell'Illustre Avvocato della Corona; a noi, che abbiam l'incarico di sostener le veci dell'Illustre Possessore della Terra di Castiglione della Pescara, e della di lei Università bastar potrebbe il dire, per ora, che non producendosi dal R. Abbate altro che una copia informe di un Diploma del IX. secolo, di cui non esiste nè l'originale, nè copia autentica, e non allegandosi da lui il menomo atto possessivo nè antico, nè moderno della pretesa giurisdizione nella sopraccennata Fiera, deve indispensabilmente la sua domanda soggettarsi a termine ordinario. Ma affinche non si creda, che il Marchese De Petris, e l'Università della sua Terra non abbiano altra difesa, se non quella che nasce dall'essere illiquida la domanda del R. Abbate; daremo un idea di quanto concorre a lor favore, per dimostrare dell'intutto insussistente e capricciosa l'accennata di lui pretensione.

§. I.

§. I.

Si dimostra l'irregolarità, ed insussistenza dell'istanza Fiscale per principj generali, e si confutano gli argomenti dell' Avversario.

GIà, come poc'anzi accennammo, trattandosi della domanda di reintegrazione di un'asserto dritto perduto, giusta la confessione dello stesso Attore, da più secoli, arreca certamente stupore non picciolo il vedersi conceputa l'istanza del Sig. Avvocaro Fiscale della Regal Corona ne' sopraccennati termini di *manuteneri* il R. Abbate di S.Clemente, *in possessione insulæ . . . . signanter pro nundinis, & mercatis in ea faciendis, & quatenus opus in ipsam possessionem immitti &c.* quasicchè fosse una bagattella lo spogliare esecutivamente, & *de facto* chi trovasi nel possesso di tal dritto da tempo immemorabile, ancorchè gli mancasse il titolo.

L'Illuminatissimo Signor Avvocato Fiscale della R. Corona queste cose pur troppo le sa, e la sua illibatezza lo rende incapace di agire contro la propria coscienza. Bisogna adunque credere, che siasi lasciato trasportare dall' ingannevole apparenza di due principj assentati colla maggior franchezza del Mondo dall'accorto Difensore del R. Abbate, i quali per una parte non reggono, e per l'altra non sono affatto adattabili alla presente controversia.

Principj dell' Avversario.

QUesti due male intesi principj sono I. Che il Diploma, inforza del quale pretende il R. Abate di essere reintegrato nell' ideale possesso della giurisdizione nella Fiera di S.Clemente, sia tra 'l numero di quelli, su de' quali su appoggiata la giudicatura fatta dalla Curia del

Reverendissimo Cappellano Maggiore per la reintegrazione della succennata Badia al Regio Patronato, e che perciò non possa mettersi più incontroversia la verità, o non verità di tal Diploma, e delle cose nel medesimo contenute, ne denegarseli la via esecutiva per essersi su di quello giudicato.

II. Che le Regalie non sono affatto soggette a prescrizione, onde per quanto lungo ed immemorabile sia il possesso del Barone; e dell' Università della Terra di Castiglione rispetto all'a giurisdizione, ed esercizio de' dritti di Zecca di pesi, e misura nella suddetta Fiera di S. Clemente, possano benissimo esserne spogliati esecutivamente, poichè trattasi *de Regalibus*.

Questi sono i principj, onde, per quanto siamo stati assicurati, ha preso argomento da far la succennata istanza il spettabile Signor Fiscale della Corona: Conviene pertanto, acciò non rimanga suppeditata la ragione che assiste e all' Illustre Marchese de Petris, e all' Università della sua Terra, di esaminarne il merito, e la sussistenza.

Si risponde al punto, che non possa difficoltarsi l' autenticità del Diploma di Lodovico II., perchè su di quello si è giudicato,

COminciando dunque dal primo. Egli è vero, che nel processo della reintegrazione della Badia di S. Clemente al Regio Patronato furono esibiti varj Diplomi dell' Imperador Lodovico II., di Carlomanno, di Corrado, ed altri Principi, tra' quali vi è quello sotto il nome del lodato Imperador Lodovico; in cui si dice *cum nundinis, & mercatis*. Egli è vero ancora, che nella sentenza della reintegrazione si disse: *visis diplomatibus &c.* Ma non per ciò può dirsi, che siasi giudicato su di quei Diplomi, e molto meno su di questo, di cui vuole avvalersi il Regio Abate per pretendere l' accennata giurisdizione nella Fiera di S. Clemente.

Per poter reintegrare (siccome con manifesta giustizia fu reintegrata) la mentovata Badia al Regio Patronato, bastava che costasse della fondazione e della dotazione della medesima fatta dall' Imperador Lodovico II. Or questo punto costava da infiniti monumenti storici, e fin anco dalle porte di bronzo della Chiesa della stessa Badia, nelle quali trovasi scolpita l' Istoria dell' acquisto de' territorj nell' Isola della Pescara fatti

dall'

dall'Imperador Lodovico, la fondazione della Badia nel suo lo acquistato, la donazione de' beni fatta alla medesima per lo sostentamento de' Religiosi che dovevano ivi dimorare, la traslazione fatta colà del corpo del Pontefice S. Clemente, ed altre notizie confacenti allo stesso punto; di guisachè i Diplomi esibiti presso gli atti della reintegrazione non erano affatto necessarj per contestare la verità, e la sicurezza della Regia fondazione, ed in conseguenza non vi fu obbligo, nè occasione di discutere la verità, il merito, ed il valore de' cennati Diplomi. Quindi non può dirsi, come si decanta dal Regio Abate, che su di quelli *fuit judicatum*; e molto meno, che si fosse giudicato su del Diploma, che ora viene in controversia, poichè andò confuso trà 'l numero di altri ben molti, della sincerità de' quali non vi fu occasione da disputare.

E non è da tralasciarsi, che questi tali Diplomi, non è già, ch' esistessero originali, o almeno n' esistessero copie autentiche conservate in qualche archivio accreditato; ma sono estratti da un Cartolario, che va unito alla Cronica del monistero di Casauria composta da un Religioso Benedettino per nome Giovanni Berardi tre secoli dopo della fondazione di quel Monistero, e dopo della morte dell' Imperador Lodovico: perlocchè non meritano altra fede, nè possono in giudizio avere altra forza, se non quella che ha ogni privato Scrittore, ed ognun sa di qual merito siano i Scrittori dell' Ordine Monastico de' bassi secoli, e principalmente gli Autori de' Cartularj, i quali altro scopo non avevano, se non quello di stabilire in qualsisia maniera gli acquisti de' loro Monisteri.

Il celebre Lodovico Antonio Muratori esaminando negli Annali d' Italia (1) in quale anno seguita fosse la coronazione dell' Imperador Lodovico II. si spiega così. *Converrebbe questo punto d' essere con più diligenza esaminato e deciso* COLL' ESATTA OSSERVAZIONE DI CARTE ORIGINALI, E NON GIA' DI COPIE, E DI MEMORIE PASSATE PER PIU' MANI: Se ciò è necessario per un pun-

(1) *Tom.* 5. *p.* 30.

punto di erudizione , quanto più non lo deve essere per giudicare del dritto delle persone?

Ma ritornando al nostro proposito, per potersi dire, che sopra d'una carta si è giudicato, e che in conseguenza abbia acquistata quella autenticità, per cui meriti la via esecutiva in altro giudizio senza novello esame, fa di mestiere, che il valore di quella tale carta siasi giudiziariamente e specificamente discusso: che i litiganti siano l'istessi, o che almeno l'una causa abbia connessione coll' altra, giacchè *res inter alios judicata aliis non obest* (1).

Or nel caso nostro le Parti litiganti non sono affatto l'istesse; la causa della reintegrazione della Badia al Regio Patronato non ha alcun rapporto colla pretensione dell' Abate di volere usurpare la giurisdizione nella fiera di S. Clemente; la carta, in virtù della quale pretende agire il Regio Abate, non fu per alcun modo esaminata, e discusso in quel primo giudizio, ma fu presentata confusamente con moltissime altre carte per impinguar la mole del processo; nè in quella giudicatura si andò badando al valore di ogni una delle carte presentate, ma soltanto al punto generale della pruova della Regia fondazione, la quale pur troppo era chiara, e indifficoltabile indipendentemente dagli enunciati Diplomi. Qual vantaggio adunque può ritrarre l'Abate dal trovarsi la copia informe del vantato Diploma esibita nel processo della reintegrazione del Patronato alla Regia Corona?

Ne dica di grazia il riverito Contradittore, vi fu per avventura in quel primo giudizio chi avesse opposta la falsità del controvertito diploma, perchè porta una data posteriore di ben due mesi alla morte dell' Imperador Lodovico? perchè non trovasi in niuno de' manoscritti accreditati della Cronica Casauriense, ma solo in quello pubblicato dall' affastellatore Ughelli, ed incontra tante altre gravissime difficoltà, che al proprio luogo si esporranno? Se adunque non si promosse veruna opposizione contro di tal Diploma nel primo giudizio, ed ora, presentandosene l'occasione, si pon-

(1) *L.* 10. *ff. de exception.*

pongono in veduta tutti gli argomenti, pe' quali dee riputarsi falso, come si può senza oltraggio della giustizia passar sopra all'evidenza di simili argomenti, senza esaminarne la forza, col semplicemente dire, che basta di esser si giudicato su di quel Diploma?

Chi non sa la disposizione della *l.* 1. *Cod. si ex falsis instr.* colla quale espressamente si prescrive: *si tabulas testamenti, quas secutus Proconsul Vir Clarissimus sententiam dixit, falsas dicere vis, præbebit notionem suam non obstante præscriptione rei judicatæ: quia non dum de falso quæsitum est.*

Bastava adunque, che per parte del Barone, e dell' Università si fosse dato ogni picciolo saggio dell' opposta falsità del cennato Diploma e della totale dilui inosservanza per lo spazio di nove secoli, perchè il zelantissimo Signor Avvocato della Corona, malgrado la prevenzione in cui è di dover proteggere i Regj Abbati a preferenza de' Baroni, e delle Università, che sono il nerbo dello stato, moderasse il calore nel concepire la sua istanza, e si contentasse di dar luogo a far le pruove convenienti da venire in chiaro della verità.

Ma di ciò sia detto abbastanza, e passiamo all'altro punto, se le Regalie sieno o no soggette a prescrizione: punto per altro da non doversi trattare, se prima non sia decisa la falsità, o l'autenticità dell'asserto Diploma, dal quale pretende ricavare il titolo della sua domanda il Regio Abate: poichè se mai (com'è sicuro) andasse in fumo la forza di quella finta carta, cesserebbe la necessità di esaminar la questione della prescrizione delle Regalie, se pur Regalia possa chiamarsi il dritto di cui si contende: Siccome però questo punto malamente inteso ha dato forse la spiota maggiore alla surriferita istanza, conviene dirne qualche cosa, affinchè si conosca quanto impropriamente siasi adattato alla controversia presente.

Che le Regalie minori son soggette a prescrizione.

Pur troppo è noto l'assioma, che le Regalie non sono affatto soggette a prescrizione. Ma quali sono queste Regalie? Le Regalie, a parlar giusto, sono quei dritti, che vanno annessi alla Corona, *& inhærent Coronæ*, giusta la frase de' nostri Autori, e propriamente quelli, l' alienazione

ne de' quali arreca pregiudizio allo splendore, alla forza, ed all' autorità del Principato. Gli altri dritti poi, i quali riguardano l' interesse privato del Principe, o pur di coloro, che anno causa dal Principe, anche impropriamente sogliono si chiamar Regalie, ma in sostanza non lo sono. Quindi i Dottori anno introdotta la distinzione di Regalie maggiori, e minori. Le prime per sentimento universale, ed incontrastabile non possono validamente alienarsi, e perciò non sono soggette a prescrizione; le seconde poi soggiacciono benissimo a prescrizione, poichè alienar si possono. Ecco come dottamente lo spiega il famoso Scipione Gentile. *Ad Constitut. Imp. Frid. de Regal. thes.* 1. §. 15.

Regalia ita definiri, vel describi possunt, jura, quæ Regi in signum supremæ potestatis, atque imperii competunt, atque debentur.

§. 21. *Hic apte quæritur, quibus modis communicentur, vel acquirantur hæc Regalia inferioribus., aut subditis. Et duos modos vulgo omnes statuunt, privilegium, seu concessionem summi Principis*, ET PRÆSCRIPTIONEM TEMPORIS, ULTRA MEMORIAM HOMINUM, *sive* IMMEMORIALIS, *ut vocant.*

§. 27. *Priusquam illa genera duo acquirendi Regalia explicentur, necessarium est intelligere, quænam sit Regalium divisio; quod non omnia pariter adquiri putent. Igitur Regalia vulgo dividuntur in* MAJORA, ET MINORA, *quæ divisio recipi potest, non item explicatio, quum ajunt de minoribus tantum in hac constitutione Friderici agi; cum omnia sint maxima, & amplissima, & in quibus opus, decus, & salus Imperii continentur &c.*

Indi nel §. 31. soggiugne. *Zasius vir gravissimo judicio, quædam dicit communia, quædam potiora. Communia inquit, quæ facile concedi solent, ut confiscatio bonorum. Jus Vectigalium jam impositorum. Jus in flumine publico piscandi, angaria, perangaria, & similia. Potiora vero, quæ nonnisi cum difficultate conceduntur; & Regum sunt, & Principum; veluti cudere monetam, legitimare, creare Notarios, erigere Magistratus, erigere Universitates, & cætera id genus. Cit. Raphael, & Bart., & Bald. in epit. feud. part.* 5.

E finalmente conchiude nel §. 49. *Distinctio hic tamen aliqua Re-*

Regalium adhibenda est, nam quæ ad supremum jus potestatemque Imperii pertinent, & reservata Principi dicuntur, commodoque pecuniario carent, ea semper retinet: QUÆ VERO AD COMMODA PECUNIARIA PERTINENT, EA ALIIS CONCEDENDO SIC TRANSFERT, UT IPSE IIS PRIVETUR, VELUTI VECTIGALIA.

E rispetto al punto della prescrizione, lo da per sicuro, e ne fa la spiega nel §. 52. ad 54. *De præscriptione diximus, eam dumtaxat valere ad Regalia acquirenda, quæ ultra memoriam hominum sit, id est centum annorum, quo spatio & vita hominis longissima definitur. C. super quibusdam §. præterea ex. de verb. signif. Constit. Imp. in Comitiis August.* 1548.

Talis enim præscriptio, seu tale tempus immemoriale pro constituto, & privilegio habetur, immo, & pro lege; Ideoque & concessio quædam dici aliquo modo potest, sicut usucapio alienationis species. L. hoc jure §. ductus aquæ ff. de aq. quot. & æst. L. 1. §. ultim. L. in summa ff. de aq. pluv. L. alienation. ff. de V. S., & pro veritate Baldus in C. quum causam vers. bono de probat.

NEQUE SCIENTIA ATQUE PATIENTIA PRINCIPIS SUPREMI IN HAC PRÆSCRIPTIONE REQUIRITUR, IMMO NEC TITULUS, NEC BONA ETIAM FIDES ADQUIRENTIS. *Quamvis de his rebus magna sit Interpetrum concertatio. V. Ferdin. Vasq. lib. select. controvers. illust. c.* 181. *& alii.*

L'istesso trovasi insegnato nella *disput.* 10. *de salvo jure Princip. cap.* 2. *n.* 39., *& seq.* nella raccolta delle dissertazioni del dotto Strychio. *Quæ hactenus dicta de Principe sibi jus salvum non reservante, non tantum procedunt in actibus cum subditos suis expresse gestis, seu ubi expressa concessione jus aliquod in subditis transfert; quod sic salvum præsumatur jus superioritatis; sed idem multo magis in concessionibus tacitis continebit, cum expressa sæpius noceant, magis quam tacita. L. expressa nocent* 185. *ff. de R. I. Cardin. Tusch. pr. conclus. litt. E. concl.* 655. EXEMPLUM IN MATERIA PRÆSCRIPTIONIS ADEST, POSSE ENIM REGALIA ILLA, VIDELICET, CUJUS CAPAX POTEST ESSE SUBDITUS, TEMPORE IMMEMORA-

BILI PRÆSCRIBI RECEPTA IN IMP. ROMANO SENTENTIA EST. *Rosenthal. de feudis cap. 5. concl. 26. n. 11. Habet se enim illa præscriptio ad instar specialis privilegii, adeo ut quod per hanc Princeps in subditum expressa, id quoque per illam tacita quadam concessione transferre possit, aut transtulisse censeatur. C. super quibusdam §. præterea X. de V. S.*, QUÆ VERO CONCESSIBILIA NON SUNT, ILLA NEC SUNT PRÆSCRIPTIBILIA, *V. Joh. Horn. polit. Archite&t. lib. 2. c. 9. n. 19.*

A tal sentimento si uniforma ancora Giorgio Struvio nel suo suo *Syntag. jur. feud. cap. 6. §. 13.* dicendo. *Unde etiam non quævis, quæ jure regalium habentur, subditis conferri possunt, sed illa solum, quorum potest esse usus absque Majestate, vel superioritate . . . . .* ITERUM REGALIA MAJORA, JUXTA VERIOREM EXPLICATIONEM VOCANTUR ILLA JURA, SIVE POTESTATES QUÆ GUBERNATIONEM, ET STATUM IPSUM REIPUBLICÆ CONCERNUNT. *Minora vero sunt commoda & emolumenta, quæ ex bonis publicis, vel alios ratione Imperii aut territorii ab Imperatore, aut Principibus percipiuntur.*

Ed il nostro Agera nelle annotazioni al Regente Moles (1), parlando delle fiere in poche parole spiega tutto, dicendo. *Est autem hoc regale de concessibilibus; ideoque potest etiam acquiri immemorabili possessione.*

L'istesso viene generalmente insegnato da tutti i Dottori, come può osservarsi da Peregrino *de Jure Fisci lib. 1. cap. 2. n. 65. & seqq.*, e nel *lib. 6. tit. 8. n. 14. & seqq.*, dal Consiglier de Rosa nella *consult. 12.* Da Antonio Fabro nel suo *Cod. lib. 7. tit. 13. Defin. 2.* Dal Cardinal de Luca nel trattato *De Regal.*, ed in varj altri luoghi delle sue opere, e da qualunque altro si voglia Scrittore. E quando tutto mancasse, vi è per noi la famosa Grazia dell' Imp. Carlo V. che toglie su di ciò ogni ambiguità.

In somma la massima vera su di tal punto si riduce a ciò, che tutto quello che non può validamente alienarsi dal Principe, non

(1) §. 9. *de jur. bajul. qu. 2. n. 21.*

non è soggetto a prescrizione, tutto quello poi, che può validamente alienarsi, salva l'essenza della Corona, soggiace assolutamente a prescrizione, come sono per appunto le Regalìe minori.

Reca perciò non picciola meraviglia la franchezza colla quale il riverito Contradittore nella sua *Allegaz. pag. IX.* asserta essere *insostenibile*, *ed imprescrittibile qualunque possesso*, *che alcuno vantasse su di cosa appartenente a Regio Patronato*, confondendo a bello studio la prerogativa del Principe di potere in ogni tempo senza essere soggetto a qualunque prescrizione revindicare il dritto de' patronati, che o per trascuragine, o per altra qualsivoglia cagione si trovassero da altri usurpati, colli particolari corpi, jussi, ed azioni spettanti a' Beneficj di Regio Patronato, quasicchè l'aversi, o non aversi una cosa di più, o di meno da un Regio Abate riguardasse l'essenza della Corona, e perciò riputar si dovesse fra le Regalìe maggiori.

Ed è sopratutto mirabile, che per appoggio del suo paradosso cita, e rapporta l' autorità di varj Scrittori, i quali tutt' altro dicono, fuori che quello si pretende dal lodato Contradittore.

In fatti le parole del Cavedo da lui rapportate nel citato luogo: *Advertendum est*, *Patronatus Regiæ Coronæ*, *Bona Regiæ Coronæ censeri*, *et jura Regalia*, *et proinde impræscriptibilia sunt*, è chiaro che si riferiscono al dritto del patronato appartenente alla Corona; ma niente han che fare coi corpi, e jussi particolari de' Regj beneficj, i quali non possono dirsi inalienabili, e per conseguenza non può dirsi, che non siano soggetti a prescrizione.

Dello stesso linguaggio parlano il Salgado, il Tresso, ed il Regente Galeota puranche allegati dallo stesso Contradittore, i quali ciocchè scrivono della esenzione delle Regalìe dalla prescrizione, lo applicano alle Regalìe maggiori, non già alle minori. Cosicchè manifesto è l'abuso, ch'egli il veneraro Contradittore fa delle allegate dottrine, interpetrandole in un senso tutto diverso da quello che hanno inteso i mentovati Scrittori. Laonde resta fuori di controversia, che potendosi prescrivere *contra Fiscum* per le Rega-

galle minori, molto più si possa prescrivere *contro R. Abbatem* per li supposti jussi, e ragioni della sua Badìa.

Ma ciò sia detto unicamente ad esuberanza, e per distruggere la grandiosa, e stravagante idea vuol darsi dall'Avversario de' Regj Beneficiati, commetterli del pari co' Principi, risvegliando così le pregiudicate, e perniciose idee de' secoli barbari; giacchè essendo chiaro più della luce del sole, che l'Abbate di S. Clemente non ha avuta nè posseduta mai la giurisdizione, di cui si contende, siccome ci faremo a dimostrare, si rende superflua la quistione se questo sognato dritto dell'Abate poteva, o no acquistarsi altrui per via di prescrizione.

§. II.

§. II.

Si dimostra, che i beni donati dall' Imperador Lodovico II. alla Badìa di S. Clemente furono dati in allodio, e non già in feudo, e senza affatto concessione di giurisdizione.

AD oggetto di far conoscere quanto stravagante sia la pretensione del Regio Abbate di S. Clemente nel volere spogliare il Possessore della Terra di Castiglione del Conte della Giurisdizione nella Fiera di S. Clemente, e l'Università di detta terra dell'esazione de' diritti di zecca de' pesi e misure nella Fiera medesima giova in primo luogo far vedere, che il mentovato Abbate non ha giammai avuta giurisdizione temporale ne' suoi territorj, e specialmente in quello dell'Isola, dove si fa la Fiera sudetta. La Badìa di S. Clemente dell'Isola di Pescara non v' ha dubbio, che fu fondata dall' Imperador Lodovico II. dopo la metà del nono secolo, essendo incerto l'anno preciso di tal fondazione. Non v' ha dubbio ancora, che l'istesso Imperador Lodovico donò a' Monaci di quel Monistero nommeno la proprietà del suolo, in cui fu il Monistero edificato, che la proprietà di alcuni territorj situati in detta Isola, quali acquistati aveva da un tal Sisenando, e dal Vescovo di Penne Grimbaldo, e ciò, oltre d'infiniti altri beni, che apparisce di averli con istraordinaria profusione donati, giugnendo finanche a dire, che gli donava quanto esso Imp. possedeva in tutta l'Italia, siccome apparisce dagli afferti diplomi rapportati dal Religioso Benedettino Autore della Cronaca di Casauria, che trovasi impressa nel *tom.* 2. *part.* 2. della raccolta de' Scrittori delle cose d'Italia del celebre Lodovico Antonio Muratori. Ma tutti questi ampli-

plissimi diplomi, quando si vogliano aver per veri, altro non concedono alla Badìa di Casauria, se non che la proprietà de' beni, che il cennato Imperadore stimò donargli colla immunità, ed esenzione da' pubblici pesi, ma non li concedono neppur per ombra Giurisdizione ne' luoghi donati; secondo per altro portava la polizìa di que' tempi, ne' quali la giurisdizione, che ne' secoli posteriori fù conceduta a' Baroni, risedeva soltanto presso de' Principi, e de' loro Officiali.

Nel secolo IX. allorchè seguirono le succennate donazioni, la polizìa feudale era assai diversa dalla presente. I feudi non eran altro che stabili conceduti dal Principe per la sola vita de' Concessionarj coll' obbligo del servizio militare, e di serbar fedeltà al Concedente, per cui ne prestavano il giuramento, e la giurisdizione ne' feudi amministravasi dagli Ufficiali Regj, i quali posteriormente furon chiamati Baglivi. Ma checchè sia di ciò, egli è certo, che non erasi ancora introdotto l'uso di conceder feudi nè a Vescovi, nè ad Abbati. Il primo, che ne diede l'esempio, si fù l'Imp. Ottone il Grande, il quale resse l'Imperio nel secolo X., e concedette a Brunone Vescovo di Colonia suo fratello il Ducato di Lorena, e dietro di questo esempio, crescendo alla giornata l'autorità degli Ecclesiastici, si estese l' uso di concedersi i feudi anche alli Vescovi, e agli Abbati.

Chiara testimonianza di ciò ne fanno le carte, e l'Istorici di que' tempi rapportati da Giorgio Struvio nel *Syntag. jur. feud. Cap. 1. §. 4. n. 6. & sequ.*

Lo stesso ne conferma il dotto Sig. Brussel nella sua bellissima opera intitolata: *Nouvel examen de l'usage general des Fiefs en France pendant le XI. XII. XIII. & XIV. Siecle*, nel di cui *lib. III. cap. 7.* francamente stabilisce, che *sono due principj sicuri rispetto alle terre anticamente donate alli Monisteri per la loro fondazione, o dotazione*. IL PRIMO SI E', CHE QUESTE TERRE FURONGLI DATE IN ALLODIO. *Il secondo si è, che ciò non ostante, furono gli Abbati obbligati a seguitare il Sovrano, o sia il Fondatore alla guerra, e condurre con loro i Vassalli*; indi giustifica coll' autorità di antiche carte tal sua proposizione.

Ed

Ed il Card. de Luca tuttocchè versatissimo nelle sole materie forensi, pure conobbe la stessa verità, siccome lo confessa nel *disc. 60. De Feud. n. 4.*

Questa notizia generale della polizia del secolo IX. e X. rispetto alle donazioni de' beni a favor de' Luoghi Pij basterebbe ad escludere l'idea del riverito Contradittore, il quale senza veruno appoggio di ragione vuol che si presuma cogli accennati Diplomi conceduta al Monistero di Casauria la giurisdizione ne' territorj, che gli furon donati dall' Imperador Lodovico. Ma affinchè rimanga assolutamente convinto dell'errore, che in ciò prende, diasi un'occhiata all' espressioni de' Diplomi medesimi ricavati dalla mentovata Cronica, e presentati negli atti dallo stesso Abbate.

Ecco le parole del primo Diploma sistente negli atti (1), al quale sono uniformi tutti gli altri.

Dopo di essersi dichiarato dall' Imp. l'acquisto fatto del suolo, in cui fabricato aveva il Monistero e la Chiesa sotto il titolo della SS. Trinità nel sito dov' era quella di S. Quirico, si soggiugne.

Quamobrem per has nostræ auctoritatis apices confirmamus iterum, & perpetualiter stabilimus præfatam Insulam cum omnibus ex integró pertinentiis ipsius supratanatæ Reverendæ, atque Colendæ Sanctæ Individuæ Trinitatis Ecclesiæ (questo era il titolo della Chiesa, e della Badìa prima che vi si trasferisse il Corpo di S. Clemente), *& his, qui inibi ex hoc, nunc, & deinceps deservituri sunt famuli Christi, ut habeant, perfruantur, atque possideant universa, quæ in ea comparatione, donatione, vel commutatione legali nostræ parti acquisita sunt, vel quæ extrinsecus ad eandem respiciunt cum servis, & Ancillis, Cartulariis, Commendititiis, Aldionibus, libellariis, & cunctis pertinentiis Ipsorum, cum Vineis, Terris cultis, & incultis, sylvis, atque salectis, planis, & montuosis, cum Molendinis, Piscationibus, & omnibus circumcirca Montibus Aquarum, omni nostra, proberedumque nostrorum repetitione, vel qualibet publica coactione*

(1) *Fol. 20.*

ne remota. Indi si soggiugne: *Præcipientes ergo omnimodis præcipimus, & in sub interminatione jubemus, ut nullus ex Præsulibus, Ducibus, Comitibus, Castaldionibus, vel quibuslibet partis publicæ Officialibus, seu discurrentibus missis nostris aliquam suprataxato Venerabili loco, vel eis, quæ ad Ipsum pertinent rebus vel familiis inferre audeant molestiam* (1).

Dov'è di grazia in questo Diploma (ancorchè voglia aversi per genuino), e in tutti gli altri dello stesso Imperador Lodovico, e de' susseguenti Principi il menomo rastro di concessione di Giurisdizione? Chi non sa, che l'espressioni: *cum Servis, & Ancillis, Chartulariis, Commenditiis, Aldionibus Libellariis &c.* altro non importano se non che il dritto di percepire da queste tali persone il servizio, o in qualità di Servi, o in qualità di Liberti, quali erano gli *Aldiones*, o in qualità di Censuarj, sotto del qual nome venivano i *Libellarj*?

L'espressioni poi, *qualibet publica functione remota*, e l'altre, che si soggiungono: *Præcipientes, ut nullus ex Præsulibus, Ducibus &c. aliquam suprataxato loco, vel iis, qui ad ipsum pertinent, rebus, vel familiis inferre audeant molestiam*, altro non importano, se non la franchiggia, e l'esenzione da' pesi pubblici, e Fiscali, come può osservarsi dal Muratori nelle *Differtaz.* sopra le Antichità Italiane, dal Sigoor Bruffel nella sopracitata Opera, e da ogni altro Scrittore di simili materie.

Ma quì replica il dotto Contradittore, che oltre degli accennati Diplomi di Lodovico, di Carlomanno, di Currado, e del Re Ruggiero, vi sono altre Carte, dalle quali può presumersi la feudalità de' beni posseduti dalla Badìa di Casauria, e specialmente dell'Isola, e suo Castello, quali sono un Diploma di Carlo I. d'Angiò (2), un altro del Re Roberto (3), ed un notamento ancora del Registro di Carlo Duca di Calabria, nel primo de' quali, ordinandosi a' Par-

(1) *Fol.* 20. *ad* 22. *loc. sign.*
(2) *Fol.* 34.
(3) *Fol.* 37.

a' Portolani di Puglia, e di Abruzzo, che non esigessero dal Monistero di S. Clemente i soliti pesi, si dice *ratione Castrorum, bonorum, onerum feudalium &c.*

Nell' altro, ch' è il Diploma del Re Roberto, in occasione, che si conferma col Regio Assenso una nuova imposizione di dazj sopra i comestibili imposta dagli Abitanti del Castello dell' Isola, si dice, *consentientibus ad hæc Religiosis viris, Abbate, & Conventu Monasterii Sancti Clementis in Piscaria Dominis dicti Castri Insulæ* (1).

E nel terzo, ch' è il registro dell' anno 1332. di Carlo Duca di Calabria, si trova *Abbas S. Clementis in Piscaria* = *Hiderisius Abbas S.Clementis in Piscaria, quæ est in Comitatu Manuppelli tenet in Tete Faram & Insulam, quæ est feudum unius Militis &c.* (2).

In virtù di sì fatti documenti pretende l' Avversario dimostrare, e la qualità feudale di detti corpi, e l' esercizio della giurisdizione ne' medesimi a favor dell' Abbate; ma di gran lunga va errato.

Poichè riguardo alla qualità feudale, non basta che il Possessore d' un corpo paghi per quello qualche prestazione alla Regia Corte per dichiararsi feudale. Ricordiamoci di ciò che scrive, e dimostra con autentici documenti il dottissimo Signor Brussel nella lodata opera *de l' usage del Fiefs* (3) cioè, che le terre furono a' Monisteri date anticamente *in allodio*. E che *ciò non ostante gli Abbati furono obligati a seguire il Sovrano, o Fondatore alla guerra, e condurre con loro i di loro Vassalli*. Ond' è, che questo servizio personale, e molto più la prestazione di Uomini, di cavalli, lo d' altro consideravasi come un peso annesso alli beni, a similitudine de' censi, e perciò dal trovarsi nel mentovato registro del Duca di Calabria *Feudum unius MILITIS* non può dirsi vero feudo un *territorio*, perchè si contribuiva per quello il mantenimento d' un soldato, senza che vi concorrano i requisiti necessarj per costituire il

(1) *Fol. 37. ad 42.*
(2) *Fol. 35. at.*
(3) *Lib. 3. Cap. I.*

il feudo: onde i Dottori hanno introdotta la distinzione di *feuda propria*, & *feuda impropria*.

L' istesso Signor Bruffel trattando de' feudi denominati *Acapita* (1) ci fa sapere; che questi erano feudi senza giurisdizione; o siano Allodj coll' obbligo di contribuire qualche prestazione al Padron diretto a similitudine de' predj enfiteotici.

Ed il Signor Rosenthal conferma lo stesso, poichè trattando appunto delle presunzioni, che inducono argomento di feudalità, scrive (2). *Quarto ampliando declara, etiamsi Vasfallus propter bona hæc, aut illa servitia aliqua præstitit, quod illa potius tanquam subditus, aut possessor bonorum ut Domino suo Jurisdictionali, aut superiori præstitisse præsumendus est, quam tamquam Vassallus .... Sed nec præstatio Principi de re aliqua annuatim facta facit præsumi, rem esse feudalem, quin potius censualis, aut emphyteutica censenda*. E lo stesso conferma in altri luoghi dell' opera citata, e specialmente nella *Concl. 26.* del *Cap. VI.*

LA natura de' veri feudi, così propriamente detti, per cui si distinguono dagli Allodj, consiste principalmente nell' Omagio, nel giuramento di fedeltà, e nella forma dell' investitura come può osservarsi dallo stesso Signor Rosenthal. Or qual vestigio si ha, e di sì fatto giuramento, e dell' investitura feudale in persona degli Abbati di Casauria per li beni da loro posseduti, e principalmente per l' Isola della Pescara?

Altro potentissimo argomento esclusivo della feudalità ridonda dalle tante alienazioni, e permute di beni fatte dal Monistero di Casauria con diverse specie di contratti, secondo apparisce dalla stessa surriferita Cronaca, senza che in niuno di tali contratti vi apparisca intervenuto l' assenso del Principe, quando è costitutivo essenziale de' feudi il non potersi affatto nè alienare, nè soggettare a peso, o ad ipoteca senza l' espresso consenso del Padrone diretto, e basta,

(1) *Dict. lib. III. cap. XI.*

(2) *Synop. Jur. feud. Cap. XII. Concl. 14. n. 19.*

sta, che un corpo sia alienabile a beneplacito del Possessore per doversi necessariamente considerar come Allodiale, quali appunto devono riputarsi i beni tutti, che dall' Imp. Lodovico furon donati al Monistero di Casauria, poichè veggiamo, che il Monistero li dava liberamente a prestaria, in permuta, ed anche in vendita senza il R. Beneplacito.

Non sussiste adunque la supposizione del venerato Contraditore, che la mentovata Isola sia di natura feudale. E quando pur sussistesse, non ne nascerebbe perciò la conseguenza ch' egli vuol dedurne, che l' Abbate goder debba della giurisdizione nella medesima.

Che l' Abate non ha avuto mai giurisdizione nell' Isola di Casauria.

LA giurisdizione non è certamente una prerogativa di sua natura annessa a' feudi, ma è un privilegio, che non si acquista altrimenti, se non per speciale concessione del Principe. Tanto vero che, sebbene dal secolo XIV. in quà siasi generalmente conferita la giurisdizione a tutti i Baroni, pure è necessario, che se ne faccia special menzione in ogni particolare investitura, affinchè il Barone possa goderla, e tanto ne gode ogni Barone, quanto glie ne viene espressamente conceduto.

Ecco come l' insegna il più volte lodato Struvio (1). *Quari autem solet, concesso Castro, Civitate, aut pago, vel simili, an simul concessa intelligatur jurisdictio? Quod negandum, si plane neque ex specialibus, neque ex generalibus verbis investiturae appareat, jurisdictionem simul esse collatam. Quamvis enim hodie jurisdictio, perinde ut aliud jus quoddam acquiratur, & plerumque una cum Castris, pagis &c. concedi solent; NIHILOMINUS TAMEN RE IPSA DISTINCTA MANENT PAGUS, VEL CASTRUM, ET IPSA JURISDICTIO IN EOS, QUI IN PAGO VIVUNT, ITA UT LICET ALIUS JURISDICTIONEM HABEAT, POSSIT QUIS PAGUM, ET ALIA EJUS EMOLUMENTA HABERE.*

E lo

(1) *In Syntag. Jur. feud. Cap. VI. §. 9. n. X.*

E lo stesso viene insegnato dal Rosenthal nella sua *Synops. Jur. feud.* sostenendo, che *concesso Castro, aut oppido, nulla jurisdictio in dubio concessa præsumitur . . . . nam Castrum, seu Oppidum ex communi usu id solum significat, quod muris cingitur. Et nihil impedit, quin jurisdictio possit esse unius, & Castrum alterius. Et ita nuper vidimus exemplum in Germania &c.* (1).

Or ne dica il Signor Abbate di S. Clemente, quale carta egli produce, o antica, o moderna, in virtù della quale possa dimostrare di aver avuto mai giurisdizione nel supposto feudo dell' Isola? Non la produce, nè potrà giammai certamente produrla, almeno che non sia di quelle, che si forgiano a talento di ognuno. E dove può egli rintracciare una simile carta, quando l' Autore della Cronaca di Casauria, e l' Autore del cartolario a quella annesso fra le tante, che ne ha raccolte, non ne ha rapportata una, che contenga concessione di giurisdizione, o esempio di essersi unquemai dall' Abbate di quel Monistero esercitata ne' luoghi appartenenti al medesimo?

Nella mentovata Cronica, e nel cartolario sudetto, oltre de' succennati Diplomi, si trovano infinite carte di acquisti, e di permute de' stabili del Monistero, e varj placiti di Messi Dominicali per reintegrare il Monistero de' corpi, che diceva esserli stati usurpati; vi è pur anche l' atto dell' investitura datagli dal Conte Heribaldo per ordine dell' Imp., ma non vi è la menoma espression di giurisdizione, o il menomo documento di atti giurisdizionali esercitati dall' Abbate. E' credibile, che, se l'Abbate avesse avuto la giurisdizione temporale ne' territorj, che possedeva, l' accortissimo Religioso, che compose la surriferita Cronaca nel secolo XII. e chi posteriormente vi aggiunse il cartolario non avrebbero fatta menzione di qualche Corte tenuta dall Abbate coll' intervento dell'Avvocato del Monistero, giacchè l' uso dopo il secolo X. portava, che gli Abati, i quali godevano giurisdizione presedessero alle Corti, e gli Avvoca-

(1) *Synops. Jur. feud. Cap. V. Concl. 6. n. 5. ad 7.*

vocati de' Monisteri amministrassero la giustizia in loro presenza (1)?

Se la storia di que' tempi non ci somministra verun documento, che gli Abbati di Casauria abbiano avuta ombra di giurisdizione ne' loro territorj, molto meno n' abbiamo dalla storia de' tempi a noi vicini, anzi abbiamo pruove positive del contrario, poichè sette Persone della Terra di Tocco oneste, benestanti, e degne di tutta la fede hanno attestato nelle debite forme, che : *dal tempo , che hanno l' uso della ragione, sanno di essersi la Chiesa di S.Clemente sempre riputata per sita, e posta nel territorio del feudo di Castiglione della Pescara, e che in esso territorio anche nel tempo della Fiera che vi si celebra alli 26., e 27. di Maggio di ciascun' anno, siasi esercitata giurisdizione secolare, civile, criminale, e mista dagl' Illustri utili Padroni di detto feudo di Castiglione della Pescara per mezzo de' di loro Governadori pro tempore, e respettivamente in tempo di detta Fiera per mezzo de' Maestri di Fiera anche da essoloro creati, com' altresì essere notorio, ed esposto alla vista di tutti, che l' anzidetta Chiesa col suo Monistero sia sita in luogo campestre, e non abitato &c.* (2).

E l' istessi Padri Celestini di S.Spirito del Morrone, i quali da lunghissimo tempo han posseduta la detta Badìa per contratto enfiteutico passato coll' Abate di S. Clemente, munito di Regio *exequatur*, in un' istanza, che presentarono presso gli atti della reintegrazione di detta Badìa al Regio Patronato ingenuamente dissero: *Come il Rev. Monistero di S. Spirito del Morrone de' PP. Celestini della Città di Sulmona possiede la Badia di S. Clemente in Pescara, UNA COLLA GIURISDIZIONE SPIRITUALE ALLA MEDESIMA ANNESSA &c.* (3).

Lo stesso fu deposto fin dal 1745. da Testimonj di ogni eccezione maggiori nel termine compilato nella Delegazione della R. Giurisdizione per la controversia tra l' Abbate,

(1) *Bruffel. lib. III. cap. 6. §. II.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*

te, e l'Arciprete di Castiglione circa la pertinenza della celebrazione de' solenni nelle feste di Pasca, ed in quella di S. Clemente, come dalle copie autentiche di dette deposizioni (1).

E per verità, se l'Abbate di Casauria avesse avuta ombra di giurisdizione temporale ne' beni, che gli furono donati da Lodovico, come mai poteva spegnersene la memoria in tante, e tante Terre, che si enunciano ne' sopradetti Diplomi? Non se ne trova vestigio in Tocco, non in Torre de' Passeri, non in Alanno, non in Pietranico, non in Bolognano, nè in tutti gli altri luoghi contenuti nelle summentovate donazioni, quantunque in alcuni di questi abbia sempre avuta la giurisdizione spirituale.

Nè può tenersi conto di ciò che dice il Regio Abbate; cioè che si perdè questa prerogativa, allorchè la Badìa uscì dalla protezione degl'Imperadori, e passò sotto quella della Sede Appostolica, poichè sebbene sia vero, che sul finire del XI. secolo sotto il Ponteficato di Urbano II. in tempo del governo dell'Abbate Grimaldo *sub protectione Romanæ Ecclesiæ, quam hactenus Abbatia S. Clementis ignoraverat, quia ab Imperatoribus gubernabatur, meruit collocari* (2). Nulladimeno questo giovogli anzichè nò a conservare i suoi dritti, essendo già in quei tempi cresciuta al sommo l'autorità de' Romani Pontefici: e nel Cartolare di Casauria si veggono replicate Bolle di Calisto II., Adriano IV., Alessandro III., Celestino III., e Clemente IV., nelle quali si confermano tutti i privilegj del Monistero; ma di tutto si fa parola, fuorchè di giurisdizione temporale. Argomento chiarissimo che non fu mai da quel Monistero conseguita, nè posseduta.

Da tutti gli accennati fatti costa colla maggior' evidenza, che il Regio Abbate di S. Clemente non ha avuta mai giurisdizione ne' suoi territorj, e specialmente in quello dell' Iso-

(1) *Fol.*

(2) *Chron. Casaur. apud Murat. script. Rer. Ital. to.* 2. *p.* 2. *col.* 872.

472

Isola: Ma affinchè resti meglio assodato questo punto rispetto alla controversia presente, faremo brevemente vedere, che la giurisdizione sopra il mentovato territorio dell' Isola è appartenuta sempre, e tuttavia si appartiene alla Camera Baronale del feudo di Castiglione della Pescara, o sia del Conte.

§. III.

Si dimostra, che il territorio detto dell' Isola è stato ed è sottoposto alla giurisdizione della Camera Baronale di Castiglione.

LA Terra di Castiglione del Conte, o sia della Pescara come, ed in qual tempo fosse per la prima volta stata eretta in feudo, non se ne ha veruna notizia sicura. Quel che se ne ha di certo si è, che verso la fine del secolo XV. fu la detta Terra con altre ancora dal Re Ferrante di Aragona conceduta a Restaino Cantelmo Conte di Popoli, e suoi Eredi, e Successori in rimunerazione de'servigj ricevuti, qual concessione fu poi confermata dal serenissimo Re Federico nel 1497. *cum omnibus eorum feudis, defensis, venationibus, passagiis, passis, Bajulationibus, Banco justitiæ, & cognitione primarum, & secundarum causarum, & cum omnibus ad Castra ipsa spectantibus tam de jure, quam de consuetudine &c.* Da'Signori Cantelmo passò la mentovata Terra al Conte di Loreto, e dal patrimonio di costui dedotto nel S.R.C. passò per compra al Dott. Bernardino Mattucci, dal quale nel 1620. fu venduta al qu. Nunzio de Petris, da cui poi se n' è tramandata la successione a' suoi Discendenti, ed in oggi si gode dall' Illustre Marchese D. Pietro de Petris con tutti li dritti, pre-

ro-

rogative, e giurisdizione, che sono annessi alla medesima. Con egual certezza si sa, che il territorio dell' Isola della Pescara è stato riputato sempre come annesso e sottoposto alla giurisdizione del feudo di Castiglione, tanto vero che trovasi da tempo immemorabile accatastato coll' Università della stessa Terra di Castiglione, alla quale l' Abbate di S. Clemente paga la bonatenenza de' territorj, ch' egli possiede in detto luogo, come costa dall' irrefragabile documento estratto dall' Archivio della R. Camera, che gioverà trascrivere per intiero.

Si fa fede per il sottoscritto Regio Archivario per S. M. (D. G.) della Regia Camera della Summaria, come avendo riconosciuto il Volume delle rivele, e discussioni delle Chiese, e LUOGHI PII DELLA TERRA DI CASTIGLIONE DELLA PESCARA in Provincia d' Apruzzo Citeriore, il quale si conserva nel Real Archivio di detta Regia Camera insieme coll' altre scritture, che compongono il Catasto di essa Terra, che fu discusso nell' anno 1743. nel medesimo esiste la rivela originale della Real Badìa di S. Spirito di Morrone, che possiede l' Abbadìa di S. Clemente di Pescara in vigore di contratto enfiteutico, e Breve Pontificio, ed in esse fra gli altri beni si descrivono i seguenti:

Un Territorio parte inculto, e parte coltivato con alberi di querce, ed olive, che volgarmente chiamasi l' Isola di S. Clemente circondata dalla Pescara da una parte, dal Dominio della Torre di Passari dall' altra parte, da varj Particolari del Dominio di Castiglione, e del Regio Tratturo, qual Territorio è diviso in tre piani da due strade, che lo tramezzano, cioè

Si descrive il primo Piano colla Taverna, ed indi il secondo in questo modo.

Il Territorio del secondo Piano dentro il quale stà situata la Badìa di S. Clemente colla sua Chiesa, recinto d' avanti, e Giardini abitata da Monaci, e governata dal P. Vicario, e Superiore, il quale Territorio, dedotto il sito della Badìa sudetta colla sua Piazza, e Giardini è di coppe cento settanta in circa, parte seminatoriale, e parte con vigne vecchie di poca rendita; in cui vi sono tt. quindici di vigna nuove con piantoni d' olive, che confina colla strada, che và

ad

ad Alanno, parte col Territorio della Torre, e col dominio di Castiglione per la Contrada detta volgarmente gli Convenienti, e la via nuovamente fatta, che và alla Torre, qual Territorio può rendere tra fertile, ed infertile deductis expensis ann. duc. 13. 13.

Siegue appresso il terzo Piano, ed indi l'infrascritto Trappeto.

Dippiù possiede dentro detta Isola la sudetta Badia Morronese sua Principale un trappeto non ancora posto in ordine per uso solamente delle sue proprie olive, e de' suoi Coloni forastieri, e perciò fin'ora di nessuna rendita; ma quando sarà per mettersi in ordine detto trappeto, dovranno osservarsi l'infrascritte condizioni, cioè: Che sempre saranno esclusi i Coloni, e qualsivoglia persona di Castiglione, che sono tenuti a macinare nel trappeto dell'Università predetta, che ave contro de' suoi Cittadini il Jus probibendi, con patto però speciale, che non volendo la detta Real Badia tenere ed usare a suo conto detto trappeto, e volendolo affittare sia tenuto ad accendere la candela nella Piazza di Castiglione, gli di cui soli Cittadini possono concorrere a detto affitto di detto trappeto, con altro patto speciale, che non volendo detta Badia aprire detto suo trappeto, nè volendo mandare le olive al trappeto feudale di Bolognano, sia tenuta la sudetta Università di Castiglione, e per essa gli affittatori del suo trappeto macinare le olive di detta Badia, e de' suoi Coloni forastieri con pagare solamente la metà della macinenna, cioè grana sette, e mezzo per macinenna, pagando i Cittadini juxta solitum grana quindici (1).

Or essendo regola indubitata, che la bonatenenza debba pagarsi a quella Università, nel di cui territorio sono situati i beni, e costando, che l'Abbate di S. Clemente per li territorj possiede nell'Isola di Pescara ne paga la bonatenenza all'Università di Castiglione, non può certamente difficoltarsi, che l'Isola sudetta si comprenda nel territorio di Castiglione, ed in conseguenza sia soggetta alla giurisdizione della Camera Baronale della medesima.

Ciocchè per giusta illazione si deduce dall'accennata circostanza del pagamento della bonatenenza viene accertato dal fatto, e dall'osservanza di tempo immemorabile; giacchè oltre

(1) *Fol.*

tre del surriferito attestato de' Cittadini della Terra di Tocco, i quali assicurano di *essersi la Chiesa di S. Clemente sempre riputata per sita, e posta nel territorio del feudo di Castiglione, e che in esso territorio siasi esercitata giurisdizione . . . dagli utili Padroni di detto feudo di Castiglione* (1), vi sono le sopradette pruove fatte nel processo della Curia dello spettabile Delegato della R. Giurisdizione in occasione, che si altercò nel 1743. tra l' Abbate di S. Spirito del Morrone tenutario della Badia di S. Clemente, e l' Arciprete di Castiglione, quale delli due dovesse officiare nella Chiesa di S. Clemente nel giorno festivo della traslazione delle reliquie di detto Santo, e nella terza festa di Pasqua. Nel qual rincontro i testimoni esaminati persone tutte maggiori di ogni eccezione delle terre convicine concordemente deposero di essere *la Chiesa Badiale di S. Clemente sita, e posta dentro il dominio, e giurisdizione di detta Terra di Castiglione*, come dal documento estratto dal mentovato processo (2).

Il che viene maggiormente confermato da un legale attestato del Mastrodatti della R. Udienza di Teramo, il quale coll' estratto di alcuni processi d'informazioni criminali per delitti commessi nel territorio dell' Isola giustifica, che la giurisdizione in quel territorio sia, e sia stata sempre della Camera Baronale di Castiglione (3).

E con tali documenti collima a meraviglia la descrizione della Chiesa, e Badia di S. Clemente fatta dall' Ingegniere Camerale D. Filippo Fasolo nell' apprezzo giuridico della Terra di Castiglione, che dovette formare nell' anno 1766. in occasione che fu sottoposta a sequestro, le di cui parole son degne di esser trascritte.

Nel dominio di detta Terra vi è anche l' antichissima Chiesa di S. Clemente con quattro Altari con diverse magnifiche

al-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*

antichità. La detta Chiesa è governata dal Rettore Celestino, che vi si pone dall'ordinaria Badia del Morrone.

Il Clero di detta Terra di Castiglione in riguardo allo spirituale, com'anche tutta la Terra, e Diocesi Clementina composta di cinque Terre viene governata dal Generale di detto ordine Celestino, ed in detta Chiesa in occasione, che la terza festa di Pasca vi concorrono tutte cinque le Terre della Diocesi in processione; L'Università di Castiglione ave la precedenza a tutte; anzi il Predicatore di detta Terra è in obligo in detto giorno fare il Panegirico in onore di S. Clemente, e dare la benedizione à tutte cinque le Terre, sempre colla precedenza à Castiglione.

Alli 23. di Novembre giorno di detto Santo vi si celebra la sua festività col concorso del Clero di dette Terre, non solo alli primi Vesperi, mà anche alla Messa Cantata sempre colla precedenza à quella di Castiglione.

Alli 27. di Maggio giorno della traslazione di detto Santo parimente vi si sollennizza la festività in memoria di detta traslazione, non meno alli primi Vesperi, che alla Messa Cantata; vi è il concorso di tutte dette cinque Terre colla stessa precedenza.

Nella Vigilia di detta Traslazione incomincia la Fera sotto il titolo di detto Santo, e dura li 26. e 27., governata con giurisdizione del padrone di detta Terra di Castiglione, che vi fà il Mastro di Fiera, e vi viene della gente armata per frenare le risse, possono sortire trà le genti, che vi concorrono; tenendoci il jus di esiggere l'Estura d'ogni genere d'animale, ed esiggere il luogo, dove ciascheduno si pone à vendere qualunque genere di roba, e vi esercita ogni sorta di Giurisdizione (1).

Ecco con quanta chiarezza resta conchiudentemente dimostrato, che la giurisdizione sopra l'Isola di S. Clemente sia del Barone della Terra di Castiglione della Pescara, seu del Conte, in virtù della succennata concessione del Re

(1)

Re Ferrante, e poi di Federico di Aragona à beneficio di Restaino Cantelmo, giacchè il territorio dell'Isola va incluso nella Terra di Castiglione, e non s'appartenga già tal giurisdizione al R. Abbate di S. Clemente, il quale non ha affatto titolo, nè possesso da poterla pretendere. Ma poichè il punto individuale della presente controversia raggirasi circa l'esercizio della giurisdizione nella fiera di S. Clemente, ci faremo ad esaminarlo con ispecialità, e dimostreremo, che se il Regio Abbate non ha la giuridizione Baronale nel territorio dell'Isola, molto meno può pretendere di avere la giuridizione nella fiera, che ivi si fà, essendo cosa dell'intutto separata, e distinta dal ordinaria giurisdizione de' Baroni.

§. IV.

§. IV.

Si dimostra, che l'Abbate di S. Clemente non ha nè titolo, nè possesso della Giurisdizione nella Fiera detta di S. Clemente, e che il Diploma dell'Imperador Lodovico II., del quale intende avvalersi per giustificare il supposto titolo di tal giurisdizione, sia falso.

IL R. Abbate di S. Clemente considerando colla sua grandissima perspicacia, che tutti i Diplomi, e dell'Imperador Lodovico II., e degli altri susseguenti Principi, veri, o falsi che siano, non fan menzione affatto nè di giurisdizione in generale; nè di giurisdizione in particolare in tempo di fiera, e che per conseguenza nulla può ricavarne in suo vantaggio per giustificare la stravagante intrapresa di spettare a lui la giurisdizione nella fiera detta di S. Clemente, ricorre ad un altro Diploma dello stesso Imperador Ludovico, che porta la data de' 13. Ottobre dell'anno 875., nel quale, per quanto apparisce, si contiene la conferma a beneficio del Monistero di Casauria di quello avevagli antecedentemente donato.

In questo Diploma dopo del racconto della fondazione della Chiesa, e Monistero, e della traslazione ivi fatta del corpo del Pontefice, e Martire S. Clemente, con aver perciò ordinato, che d'allora in avanti si intitolasse dal di lui nome, si fa dire all'Imperadore: *Qua de causa ad majorem nostra mercedis cumulum, ac loci ipsius necessarium supplementum Christique servorum in ipso degentium, sive illic undecumque advenientium perenne subsidium, castella, & res infrascriptas cum possessionibus, & juribus, VASSALLIS VASSALLORUM-*

QUE ***REDDITIBUS***, ***requisitionibus***, ***molendinis*** ***.....*** *MERCATIS, NUNDINIS factis, & ordinatis, & in antea in ipsis Castellis, & locis pro ipsorum Religiosorum Virorum arbitrio construendis, & ordinandis jam dicto Venerabili summæ Trinitatis Cænobio, quod Monasterium S. Clementis in Piscaria supra nuncupari præcepimus, præsentialiter sollemniterque largimur: quæ Castella & res inferius describuntur.*

Prima in Tybete Caramanicum, Picearicum, Paternum, Bonenianum, Mosilolum, Saltum, Roccum &c. . . . Cantalupum, Ranile, Petra S. Valentini cum ipso Castello: Acculæ superdi, Manupellum, Turri Fullonicæ, Fara ambriliæ Insulam & Castellum ipsius Insulæ. . . . Indi sussiegue un' altra orrorosa filza d' infinite altre Terre, e Castelli nel tenimento di Penne, e diversi luoghi del Regno.

Questo è il gran Diploma, in virtù del quale, non ostante che li resista la mancanza del possesso per nove secoli concontinui, pretende il R. Abbate di spogliare il Marchese de Petris della giurisdizione nella Fiera di S. Clemente, che giustamente possiede da tempo immemorabile, supponendo, che le sopracitate espressioni *cum nundinis, & mercatis &c.* contengano la concessione à favore del Monistero di Casauria della giurisdizione nelle Fiere, e mercati, che mai fatti si fossero ne' territorj della Badia, e che per conseguenza li diano sufficiente titolo da fare l' accennato preteso spoglio.

Ma com' è possibile, che l' illuminatissimo Prelato, ed il di lui dotto Difensore non sieno avveduti della manifesta falsità di tal chimerico Diploma? Falsità, il di cui scoprimento non nasce da riflessioni estrinseche sulla qualità della carta, o dell' inchiostro, sulla formazione de caratteri, o delle cifre, e cose simili, le quali possono esser sempre dubbie ed ingannevoli, poichè nel caso presente non possono adoprarsi mancando l' autografo, che non ha mai avuto esistenza, di questa supposta carta: ma falsità, che si scuopre chiaramente dalle viscere dello stesso finto Diploma, e dalle cose che nel medesimo si esprimono?

Il primo chiarissimo argomento di falsità si ricava dalla con-

chiu-

chiusione, e dalla data del supposto Diploma, la quale è conceputa così: *Et ut hæc nostræ liberalitatis, ac piæ largitionis, seu præfixæ institutionis nostræ pagina perpetuum obtinere valeat robur, eam nostræ manus adnotatione solemniter insignivimus*, NOSTRÆQUE BULLÆ PLUMBEÆ *impressione subter confirmari jussimus. Signum manus Domini Ludovici Serenissimi Imperatoris: Etulbertus Presbyter, & Not. scripsi, & subscripsi. Datum tertio idus Octobris, Indictione octava. Actum Olonna Curte Imperiali. Anno Imperii D. Ludovici Sanctissimi Imperatoris vigesimo quinto. Deo propitio feliciter Amen. Anno Dominicæ Incarnationis DCCCLXXV. Indictione VIII.*

Ecco bella, e specchiata la prima dimostrazione della falsità del poc'anzi mentovato Diploma. Si porta sottoscritto di propria mano dell'Imperadore, suggellato e solennizzato a' 13. Ottobre dell'anno 875., quando l'Imperador Lodovico II. era già morto e sepolto a' 12. Agosto dell'anno stesso, per quanto n'assicura Andrea Prete Scrittore non solamente contemporaneo, ma troppo bene informato del tempo, e delle circostanze della morte di quel Principe; giacchè fu egli uno di coloro i quali intervennero al trasporto del cadavere dell'Imperadore da Olonna, luogo di dilezie della Corte Imperiale, alla Città di Brescia, come può osservarsi dalla di lui Cronica pubblicata dal Muratori nel *tom.* 4. della raccolta de' Scrittori delle cose d'Italia, e dalla stessa Cronaca Casauriense (1). E ne convengono l'Istorici tutti, a dire del Pagi, e del Muratori medesimo negli annali d'Italia: Se l'Imperatore era morto in Agosto, come se li fa sottoscrivere il Diploma in Ottobre dell'anno stesso?

Altro non picciolo argomento della falsità di questo Diploma si ha dall'espressioni: *nostræque Bullæ plumbeæ impressione subter confirmari jussimus*: essendo piucchè certo, che l'Imperador Lodovico II. non si servì mai del suggello di piombo. Il Dottissimo Carlo Dufresne nel suo Glossario *mediæ & infimæ latin. V. Bulla Plumbea*, osserva, che tan-

 to

(1) *Apud. Murat. Script. rer. Ital. tom. II. pag.* 11. *col.* 783.

to un Diploma di Carlo Magno a favor del Monistero del Novalese, quanto un altro del nostro Lodovico II. son sospetti di falsità, ed il Diploma, di cui egli parla, si è per appunto questo, di cui vuol far uso l'Abbate di S.Clemente. Ecco le parole del dotto Autore, dopo di aver fatta menzione della carta di Carlo Magno: *Extat alia Ludovici II. Imperatoris ann. 875. pro Monasterio Sancti Clementis Insulæ Piscariæ, quæ Bullæ Plumbeæ impressione sigillata dicitur apud Ughellum tom. 6. pag. 1310., quas quidem tabulas, licet ab omni falsi suspicione immunes præstare nolim &c.*. Ed al di lui sentimento si uniforma il dotto Eumanno ne' suoi *Comment. de Re Diplom. tom. I. cap. V.* §. 119.

Ed infatti non può dubitarsi, che questo sia l'unico fra tutti i Diplomi dell'Imperador Ludovico II., in cui si dica: *nostraque Bullæ Plumbeæ impressione*, tanto vero, che i dottissimi Benedettini di S. Mauro Autori del compiuto trattato di Diplomatica *sect. V. cap. I. art. 2.* trattando de' suggelli di piombo, ne portano esemplari di diversi Imperadori, ma niuno affatto di Lodovico II.

Concorre a manifestare la mentovata falsità. Il terzo argomento ch'è il vedersi questo Diploma scritto e sottoscritto dal finto Cancelliere Etulberto, quando tutti gli altri Diplomi dello stesso Imperador Lodovico, e dell'anno 874., e dello stesso anno 875. si veggono sottoscritti dal vero Cancelliere Gifelberto, onde si va ad appalesare l'imperizia del mal'accorto Autore della falsità, non essendo così picciola la difformità tra 'l primo nome, ed il secondo, che possa attribuirsi a semplice abbaglio di Copista.

Ma quel, che sopratutto rende notoria, ed indubitabile la falsità di questo tal Diploma si è il trovarsi nella descrizione, che in esso si fa de' beni donati dall' Imperatore al Monistero di Casauria: *Insulam & Castellum ipsius Insulæ*; nel mentre che questo Castello non esisteva affatto allora; poichè la più volte citata Cronaca di Casauria rapporta l'acquisto fatto dall'Imperatore de' beni di Sisenando, e del Vescovo Grimboaldo, situati nell'Isola, e nella fine di essa si producono le copie intiere degli atti di tali acquisti, e non vi si trova affatto mentovato questo Castel-

stello dell' Isola, di cui non si trova neppur parola in tutti gli altri Diplomi dello stesso Imperadore: Anzi la Cronaca medesima ci fa sapere, che il primo ad edificar Castelli *ad munitionem Monasterii* si fu l'Abbate Adamo, il quale fiorì dopo la metà del Secolo decimo, con averne ottenuto il permesso dall' Imperatore Ottone (1) ripetendo lo stesso in occasione che descrive il guasto fatto da' Sansoneschi alli beni del Monistero: *pervaserunt*, dice, *Castella & Terras Ecclesiæ, quæ adificaverat prudentissimus Abbas Adam cum multis expensis, ut essent profugium, decus, & tutamen Piscariensis Abbatiæ* (2). Se non prima della metà del Secolo X. principiarono ad edificarsi questi tali Castelli appartenenti alla Badia di Casaurea; come poteva farsi menzione del Castello dell' Isola in un Diploma del 875.? Ne occorre mettere in dubbio, se il Cronista ne' mentovati luoghi intese parlare del Castello dell' Isola, o pure di altri anche appartenenti allo stesso Monistero, poichè nello stesso prologo del terzo libro nettamente dice: *Praeterea sciendum, quod tempore fundationis Monasterii Piscariensis NULLA CASTELLA penitus infra omnem circuitum Montium, qui de proximo considerantur, & qui fines ipsos ambiunt, ERANT ADHUC ÆDIFICATA &c.* (3). Quindi si vede chiaramente, che il Diploma, di cui si quistiona, fu forgiato da persona, che vivea lungo tempo dopo di quando si vuol far credere fatto dal mentovato Imperadore. Finalmente, ed è cosa di sommo rilievo, dee notarsi, che questo tal Diploma non si trova in niuno de' manoscritti accreditati della Cronica Casauriense, come fra gli altri è quello pubblicato dal celebre D. Luca d' Achery nel suo Specilegio, dove nell' avvertimento al Lettore da la notizia di averne estratta la copia da un grosso volume *elegantissimis characteribus ante annos quingentum exarato*: e nella fine dell' avvertimento soggiugne, che il dotto Baluzio era d'opinione, che quel manoscritto fosse disteso dal-

(1) *Murat. tom. II. par. II. Cod.* 819.
(2) *Murat. loc. cit. col.* 837.
(3) *Murat. loc. cit. col.* 797.

la mano dello ſteſſo Giovanni Berardi Autore della Cronaca.

Si trova ſoltanto queſto bel Diploma dato alla luce per la prima volta da Ferdinando Ughelli nell' appendice al ſeſto volume della ſua *Italia Sacra*, e dice averlo copiato da un manoſcritto, che trovò in Roma preſſo di un' Abbate Commendatario dello ſteſſo Moniſtero di Caſauria : *Ad fidem membranacei Codicis qu. Illuſtriſs. Petri Columnæ ejuſdem Monaſterii perpetui Commendatarii*. Bel teſto in verità ſulla di cui fede poſſa ripoſarſi! Qual' è la caratteriſtica dell' autenticità, e ſincerità di tal manoſcritto? Non altra, che il ritrovarſi preſſo dell' Abbate Commendatario. Ma chi non ſa quanto grande ſia ſtata ne' ſecoli barbari la franchezza degli Eccleſiaſtici, e principalmente de' Benedettini in forgiar carte a loro capriccio? E chi meglio de' Religioſi di Caſauria ne poteva avere l' opportunità dopo che per atteſtato del Croniſta Berardi non guari dopo della ſua fondazione il Moniſtero di Caſaurea ſoggiacque a continue devaſtazioni e alla perdita delle ſue carte. Così egli nel citato prologo del terzo libro *de Regalibus privilegiis, et inſtrumentalibus chartis multo plura ob culpam et negligentiam quorundam amiſit*, e più di ſotto. *Poſt Monaſterii vero conſtructionem quadraginta circiter jam elabentibus annis, cum ab Agarenis & Gente pagana. Sicut in chartis & Chronicis reperitur, Monaſterium fuiſſet igne crematum, & pene deſtructum* (1). E poi, chi non ſa, che il buon Ughelli fu galantiſſimo a ricevere, e pubblicare ogni ſorta di carta ſenza verun critico eſame?

Il dottiſſimo Riccardo Simone nella Storia dell'origine e progreſſo delle rendite Eccleſiaſtiche (2) atteſta, che queſto Privilegio appunto di cui trattiamo, avendolo confrontato con un antico cartolare di quel Moniſtero, l'aveva trovato diverſiſſimo da quello come lo rapporta l' Ughelli, dicendo, che in queſto pubblicato dell' Ughelli *ſi veggono molte aggiunte; e contraſegni di falſità*; Ed in oltre ſog-

giu-

(1) *Murat. loc. cit. col*, 787.

(2) *Tom. I. pag.* 56. della traduzione Italiana ſtampata in Venezia nel 1769.

4 1 6

giugne. *Ma siccome in questo Cartolare vi sono molti altri privilegj del medesimo Imperadore in favore di questo Monastero per la medesima cosa, ne' quali queste condizioni non si trovano*, COSI' VI SAREBBE RAGIONE DI DUBITARE DELLA VERITA' DI QUESTO PRIVILEGIO; *oltre che nel primo atto della fondazione punto non se ne parla*. Tanto ne dice un così rispettabile Autore, il quale mercè il suo finissimo gusto conobbe a prima vista la falsità del nostro Diploma, tuttocchè non ne avesse profondamente esaminato il merito, poichè la bisogna nol richiedeva. Ma che non avrebbe detto egli, se avesse avuto presenti le poc' anzi accennate riflessioni, ed altre forse, che glien' avrebbe potuto suggerire il suo raro ingegno dotato nommen di vastissima erudizione, che di profondo criterio?

Ogni uno de' sopracennati argomenti sarebbe da per se solo sufficiente a far dichiarar falsa qualunque carta, ancorchè se ne producesse l'originale, e non già una copia di copia informe, qual'è quella di cui vuole avvalersi il Regio Abbate. Or tutti uniti, qual pruova conchiudentissima non formano d'indubitata falsità? Data falsa, suggello falso, Cancelliere falso, assertive false; e può darsi Uomo, che ardisca di produrre come vero un sì fatto Diploma?

I dotti Religiosi di S. Mauro autori del sopracitato general trattato di Diplomatica quantunque pongano in dubbio, se la sola falsità della data basti a dichiarar falso un Diploma, convengono nulladimeno che quei Diplomi, i quali portano la sottoscrizione di persone, che certamente erano morte, si debbano avere assolutamente per falsi (1). E l' erudito ed elegante Bartolomeo Germonio nelle sue belle discettazioni *De Arte secernendi vera Diplomata a falsis* fa vedere di qual peso sieno gli errori di punti istorici, le assertive o non vere, o non credibili, o contrarie a' costumi de' tempi, com' è per appunto nel caso nostro, per dichiarare assolutamente falso qualunque Diploma.

B 4 Ma

(1) *Nouv. Trait. de Diplom. tom.* 1. *pag.* 56. & *tom.*6 *pag.* 401. §. 5.

Ma a che intrattenerci maggiormente su di un argomento troppo da per se stesso chiaro, e parlante? Quando pur mancassero tutte le descritte dimostrazioni di falsità, basterebbe il solo vedere, che in tutti gli altri Diplomi dell' Imperadore Ludovico meno sospetti non si trova mai buttata parola, nè di Fiere, nè di Mercati, e quel ch' è più, nemmeno ne'varj placiti de' Messi Imperiali rapportati nella stessa Cronaca, fatti a posta per investire il Monistero de' beni, e diritti concedutili dal nominato Imperatore, se ne trova ombra di menzione, quantunque in essi si faccia individual descrizione d'ogni picciola cosa; E ne tampoco ne'Diplomi degli altri susseguenti Principj fatti espressamente per la conferma di quanto avevagli conceduto l'Imperator Lodovico, ne' quali pure con esatta minuzia si descrive tutto, men che Fiere, o mercati. Ed in fine ne tampoco nelle Bolle Pontificie, le quali sono così ampie, e cotanto favorevoli al Monistero di Casauria, che sembrano scritte dalli stessi Monaci, se ne trova il menomo vestigio. E che altro può desiderarsi per condannare alle fiamme una carta come notoriamente spuria, e falsa?

E poichè del Diploma, di cui trattiamo, non si esibisce, come più volte si è detto, nè l'originale, nè copia autentica conservata in qualche pubblico Archivio, ma una semplice copia ricavata dal Cartulare pubblicato dall' Ughelli, non è fuori di proposito sentire in qual conto debbansi avere simili Cartulari, e spezialmente questo di Casauria per quanto n'avvertisce l'anzidetto dottissimo Riccardo Simone (1), le di cui parole sono.

I Cartolarj altro non sono, che le Scritture, o Registri delle Chiese, e de' Monasterj, dove sono descritti i contratti di compera, di vendita, di cambio, i privilegj, immunità, esenzioni, ed altre carte. Questi Cartolarj sono posteriori di molto alla maggior parte degli atti, che sono in essi compresi; e non si fanno, se non per conservare questi atti intatti, e sinceri, e perchè la posterità possa ad essi ricorrere.

MA

(1) Storia dell' Origine e progresso delle rendite Ecclesiastiche *par. II. pag.* 148. *& seqq.*

479.

MA VI SONO GRANDISSIME RAGIONI DI DUBITARE DELLA FEDELTA' DI COLORO, CH'ANNO COMPILATI I CARTOLARI, PERCHE' SI TROVANO IN ESSI INFINITI TITOLI MANIEFSTAMENTE FALSI, O CORROTTI.

Primieramente ſiccome in ſul principio non era ancora introdotto il coſtume di ſcrivere titoli di fondazione, e d'immunità, o privilegj, i Compilatori de'Cartolarj, vedendo, che godevano molte Terre, e ch'erano in poſſeſſo di alcuni privilegj, ſenza averne neſſun titolo, non hanno omeſſo di farne, e di inſerirli ne'loro Cartolarj. Io credo, che queſta ſia la ragione, perchè i titoli, che ſi attribuiſcono a' noſtri Re della prima ſtirpe, ſono tutti falſi, e per la medeſima ragione dobbiamo diffidare delle prime eſenzioni, le quali ſono tanto più ſoſpette, quanto ſembreno più antiche. Le liti, che i Veſcovi hanno avute con gli Abbati de' Monaſterj, hanno ancora molto contribuito ad accreſcere i titoli falſi; imperocchè ciaſcuno per rendere la ſua cauſa migliore, non ha omeſſo nulla per ſuppor atti. In ſecondo luogo i Compilatori de' Cartolarj non hanno ſempre inſerlti gli atti, quali erano nelle carte originali: del che ſi può facilmente venire in chiaro, paragonando gli originali colle copie, che ſono regiſtrate ne' Cartolarj, ovvero confrontando i Cartolarj antichi con altri più moderni: imperocchè quanto ſono più antichi tanto più ſono ampli, ed eſteſi; NOI RITROVIAMO PER ESEMPIO LA FONDAZIONE DEL MONASTERO DI CASAURO, ALTRIMENTI DI S. CLEMENTE NEL (1) VI. VOLUME DELL'ISTORIA DE' VESCOVI D' ITALIA, E NEL TITOLO DI QUESTA FONDAZIONE SONO RIPORTATE ALCUNE CARTE D'IMMUNITA', DI PRIVILEGJ, E DI ESENZIONI. MA QUESTI ATTI NON SI ACCORDANO PER LA MAGGIOR PARTE CON ALTRE COPIE, CHE SONO INSERITE IN UN CARTOLARE PIU' ANTICO DEL MEDESIMO MONASTERO. E QUELLO, CHE MERITA

(1) *Ital. Sacr. tom. VI.*

DI ESSER NOTATO, SI E', CHE NELLO STAMPATO, CH'E' STATO INDUBITATAMENTE PRESO DA UN MANOSCRITTO PIU' RECENTE, V'E' UNA LUNGA ENUMERAZIONE DELLE TERRE APPARTENENTI AL MONASTERO DI CASAURO, SICCOME PUO' VEDERSI NEL PRIVILEGIO, CHE HA PER TITOLO (1) LUDOVICO II. IMPERATORIS AUGUSTI PRIVILEGIUM FUNDATORIS; ET DOTATIONIS MONASTERII SS. CLEMENTIS IN PISCARIA, ANNO DOMINI 875. MA NEL CARTOLARE MANOSCRITTO, CHE IO HO LETTO, NON SI VEDE NESSUNA TRACCIA DI QUESTA LUNGA LISTA DELLE TERRE, E DELLE POSSESSIONI; SONO SOLAMENTE NOMINATE IN GENERALE, E NON IN PARTICOLARE. DIPPIU' NEL CARTOLARE MANOSCRITTO NON SI LEGGONO QUESTE PAROLE DELLA DATA, CHE TROVANSI NELLO STAMPATO, *Anno Dominicæ Incarnationis 875.*, *perchè gl' Imperatori non facevano menzione a quel tempo nelle loro lettere degli anni di Nostro Signore. La stessa enumerazione delle Terre, e possessioni, che si ritrova nel privilegio stampato dell' Imperadore Ludovico; trovasi anche in un' altro privilegio accordato da Roggero Re di Sicilia nl medesimo Monastero. Ma l' antico Cartolare manoscritto nulla contiene di tutta questa enumerazione*; DAL CHE DOBBIAMO INFERIRE, CHE I MONACI NON HANNO AVUTO NESSUN RIGUARDO DI REGISTRARE I TITOLI DE' LORO CARTOLARJ, DIVERSAMENTE AFFATTO DA QUELLI, CH' ERANO NEGLI ORIGINALI: LA QUAL COSA E' PARIMENTI ACCADUTA A' PRIVILEGJ DE' PAPI, CHE SONO NELLO STESSO CARTOLARE: IMPEROCCHE' NEGLI STAMPATI V'E' QUALCHE COSA, CHE NON SI TROVA NEGLI ATTI MANOSCRITTI, E TRA GLI ALTRI IL PRIVILEGIO AT-

TRI-

(1) *Ibid. pag.* 1308.

TRIBUITO A LEON IX. E' PIU' BREVE NEL MANOSCRITTO, CHE NELLO STAMPATO, *perchè il solo stampato finisce con questa clausola* (1) *: quoniam scriptum est, terminos patrum nostrorum nulla auctoritate illicita temeritatis transgredi præsumi, & quia opportunitatis exigit ratio propter vos, & trasgressores canonicæ correctionis debere fræno costringi, illius insuper spirituali jaculo perdat animum, cujus temporali gladio Malchus amisit auriculam, qui autem observator extiterit, dictur dono Apostolicæ benedictionis &c. Non v'è nulla di tutto questo nel medesimo privilegio, nel modo, ch'è inserito nel Cartolare manoscritto; Potrebbesi recare molti altri esempj della gran libertà, che i Compilatori de' Cartolarj hanno presa, trascrivendo gli originali, ed anche le copie de' loro titoli*, E PER CONSEGUENZA NON VI SI DEE PRESTAR MOLTA CREDENZA.

Il più bello del trascritto passaggio si è, che il valentissimo Uomo, che fa l'enunciate riflessioni sulla infedeltà de' Cartularj degli antichi Monaci, prende per esemplare della mancanza di sincerità di tali raccolte il Cartolare appunto, o sia la nostra Cronaca di Casauria, ed il principale argomento delle falsità, che si contengono in questa Cronaca lo rileva appunto dal bel Diploma di Lodovico II. pubblicato dall' Ughelli, di cui vuole avvalersi il Regio Abbate, come quello, che si riconosce manifestamente falso, o per lo meno guasto ed adulterato da mano falsificatrice.

Ed è sopratutto notabile, che i già lodati Benedettini impegnatissimi a difendere la riputazione de' Religiosi del loro ordine dalla general imputazione di aver falsificate, o adulterate le antiche Carte, laddove nella additata opera Diplomatica (2) imprendono a confutare il giudizio pocanzi accennato di Riccardo Simone, dopo di aver esposti i dilui argomenti, si contentano di dire, *ne siegue forse da*

 ciò

(1) *Ibidem pag.* 1311.
(2) *Par. I. Sect. I. cap. X.* §. 2.

ciò, che non solamente il Cartolare di Casauria, ma che generalmente tutti i Cartolarj Monastici siano stati amplificati da' Monaci? Ma non s'impegnano a dimostrare la sincerità e l'autenticità della mentovata Cronaca, e molto meno delle carte annesse alla medesima; Con che vengono a tacitamente confessare, che troppo vere sono le imputazioni fatte dal Simon al mentovato Cartolare, e principalmente al nostro Diploma, sulla cui notoria falsità sono appoggiate le riflessioni del detto Critico.

Il celebratissimo Mabillon nella grande opera *De Re Diplomatica* trattando dell'autorità degli antichi Cartolarj riferisce questo di Casauria al genere di quelli, ch'egli chiama Istorici, e vuole che debba avere l'istessa autorità, che gode ogni Istorico, ma non lascia di dare per vero, che in questi Cartolarj vi siano delle carte interpolate, e false. Se non che soggiugne; *quamvis in nonnullis chartariis vetustis spuria sint quædam instrumenta, non tamen aliis esse denegandam fidem* (1). Abbia pur luogo questa sua proposizione, e siagli lecito di difendere per quanto può la fama de' suoi Benedettini, a buon conto confessa egli, che ne' Cartolarj de' Monisteri si trovano inserite dalle carte o adulterate, o false, e facendo parola del Cartolare di Casauria da luogo alla verità dicendo: *Hinc fit, ut ex Chartario illo Casauriensi, itidemque ex Sithiensi, paullo minorem exemplis relatis fidem, quam autographis ipsis adhibendam esse existimem* (2). Val quanto dire, che il noto Uomo era troppo persuaso dell'infedeltà della nostra Cronaca. E chi sa, che avrebbe detto del nostro Diploma, se fosse stato nelle circostanze di darne giudizio?

Sicchè per confessione delli stessi dotti, ed illuminati Benedettini, malgrado la loro somma prevenzione per la gloria del diloro rispettabilissimo ordine, il Cartolare di Casauria non è il Vangelo di S. Giovanni. Nè alcun di loro, quantunque ne venissero stuzzicati dalla penna felice del Si-

(1) *De Re Diplom. lib. III. cap. V. §. 12.*

(2) *De Re Diplom. loc. cit. §. 8.*

Signor Simon, e da altri Letterati ha osato intraprendere la difesa de' Diplomi falsi, che trovansi inseriti nel manoscritto pubblicato dall' Ughelli, tra' quali principalissimo luogo tiene il surriferito Diploma, che porta la data de' 13. Ottobre del 815., di cui vuol prevalersi il Regio Abbate nella causa presente, e della cui falsità non vi è Uomo di sano criterio, che possa dubitare, siccome, lasciando da parte ciocchè ne ha detto il famoso, e Dotto Arduino, non ne dubitò punto il lodato rispettabilissimo Riccardo Simone. Di guisachè è forza di averlo assolutamente per falso, ed in conseguenza per efimera ed insussistente l' intrapresa del Regio Abbate.

Quand' anche fosse vero il sudetto Diploma neppur gioverebbe all' Abbate per l' inosservanza di nove Secoli.

PEr ultimo s'aggiugne a tutto ciò, che quand'anche potesse esser dubbio, se l'asserto Diploma sia vero, o falso, ne tampoco potrebbe giovare al Regio Abbate per conseguire l' ideato spoglio contro del Barone, e dell' Università della Terra di Castiglione; Sì per le regole stabilite dagli Autori della Critica Diplomatica, le quali sono, *I. che una carta la quale abbia le apparenze di falsità non deve far fede* (1): E *II. Che allora devesi favorevolmente giudicar delle cose, quando sien garantite da un lungo possesso* (2). Al quale sentimento è dell' intutto uniforme il celebrato Mabillone in più luoghi della sua Diplomatica, e specialmente nel sopracitato *cap. V. del lib. III.* §. 13. E la carta di cui si tratta nel presente giudizio, non ha solamente apparenze, ma pruove positive di falsità. Ed il Regio Abbate dal secolo IX. fin' oggi non produce, nè può produrre il menomo rastro di momentaneo possesso.

Come ancora per l' assioma legale adottato generalmente da' Dottori, e da' Tribunali, che *privilegia per non usum amittuntur*, principalmeute quando vi concorra il passaggio di anni cento, come può osservarsi dallo Strikio nella *Dispu. X. tom. 4. de non usu juris quæsiti*, nel *cap.* 111. nella quale

(1) *Nouv. tract. de Diplom. tom. 6. par.* 8. *sect.* 1. *cap.* 3. *art.* 1. *n.* 20.

(2) *Ibid. cap.* 10. *n.* 3.

*n.*10 parla individualmente del privilegio delle Fiere. Da *Teodoro Allegat.* 84. *n.* 19. da Sistino *de Regalibus cap.* 1. *& 6.* dal De Luca *de Regular. disc.* 7. *p.* 2. *& seqq. e de Regalib. disc.* 131. *& seq.*. E da quanti si vogliano. Onde è, che quand' anche fosse vero il supposto Diploma, non essendosene giammai avvaluto il Monistero di Casauria per lo spazio di nove secoli, si dovrebbe considerare, come se mai ottenuto non l'avesse.

Resta pertanto piucchè conchiudentemente dimostrato, che l'enunciato Diploma è falso falsissimo, e quand' anche ne fosse dubbia la falsità, di niuna efficacia dovrebbe riputarsi per somministrar ragione alla stranissima pretensione del Regio Abbate di S. Clemente, come assai più si renderà chiaro dalle riflessioni, che si esporranno nel §. seguente.

§. V.

Si dimostra, che quando anche potesse per ipotesi aversi per vero il mentovato Diploma dell' Imperador Lodovico II. ne tampoco giovarebbe al Regio Abbate per la pretensione da lui dedotta circa la giurisdizione della Fiera di S. Clemente.

PEr mettere in chiaro la verità dell'accennata proposizione; cioè, che quand'anche potesse darsi per vero il di sopra mentovato Diploma dell'Imperador Lodovico, nel quale si dice *cum nundinis, & mercatis, factis, & ordinatis &c.*, non perciò inferirsene potrebbe di aver egli avuta la concessione della giurisdizione nella Fiera di S. Clemente basta volger l'occhio su di ciò, che le memorie istoriche ne han tramandato circa la polizia di quel secolo, e de'susseguenti per rimanerne persuaso.

La giurisdizione delle Fiere, come a tutti è noto, non solamente prima che si fosse conceduta la giurisdizione a'Baroni, ma anche dopo fu sempre riservata a' Principi, e se mai vi è qualch'esempio di alcun Barone, che l'avesse goduta, è stato soltanto in persona di quei Baroni, che tenevano i feudi, per così dire, in Sovranità. Quindi troviamo, che questo ramo di giurisdizione nel secolo nono, in cui si vuol far credere formato il sudetto Diploma, e per altro tempo in appresso risedeva presso di quei Regj Ufficiali, che *Missi Dominici*, o *Imperiales* venivan detti, siccome rapporta il dotto Francesco de Roye nell'aureo trattato *de Missis Domin.* nel *tit. ad Disciplinam publicam cap.* 18.

Da costoro passò la stessa giurisdizione ad altri officiali chiamati

mati Baglivi, secondo chè osserva l'istesso Autore nel primo *tit. Cap. XII.* della lodata sua Opera; e così praticossi nel Regno nostro, come ricavasi dalla Costituzinne dell'Imperator Federico *ad officium Bajulorum de offic. Bajul.* E può osservarsi ciocchè se ne scrive dal Giannone nel *tom.* 3. della Storia Civile *pag.* 187., e dal Grimaldi nella Storia delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli *tom.* 1. *lib.* 5., §. 116., *e tom.* 2. *lib.* 8.

Cambiatasi di poi la nostra polizia, passò la cognizione delle fraudi de' pesi, e misure, e con questa la giurisdizione nelle Fiere del Regno al Tribunale della Regia Zecca stabilito in Napoli, che fu composto di 24. Maestri Razionali, per mezzo de' quali esercitava la sua giurisdizione per tutto il Regno. E questi Maestri Razionali avevano la facoltà di poter creare sostituti, i quali in loro vece soprintendevano all'esattezza de' pesi, e misure, ed amministravano giustizia in tempo di Fiera in ogni luogo del Regno nostro.

Finalmente nell'anno 1610. piacque al Re Filippo II. a suppliche delle Università del Regno, e con consulta del Regio Collateral Consiglio di provvidamente abolire il già detto Tribunale per sollevare i Popoli dalle oppressioni soffrivano da' sostituti del medesimo, lasciandolo in piedi soltanto interinamente per lo ristretto della Città di Napoli, e Casali in forma però di arrendamento dello stesso modo, che sin oggi sussiste. Quindi venne ordinato con Pramm. pubblicata dal Vecerè Conte di Benavente, che è la seconda sotto il *tit. de ponderibus., & mensuris*, che si vendesse la giurisdizione del dismesso Tribunale in tutto il Regno, senza mettersi a calcolo l'estorsioni, che prima si commettevano, soggiugnendosi, *che volendola comprare le stesse Università, sarà più convenienti di venderla alle medesime, pagando quello sarà giusto, che alli Baroni &c.*

Per effetto di questa nuova disposizione con altra Prammatica, che è la terza sotto lo stesso titolo; venne ordinato *di arrendare colle debite solennità le* GIURISDIZIONI *della Zecca di questa fedelissima Città, e Casali, e* ANCORA TUTTE LE FIERE DEL REGNO. Con ordine, che tutto quello sarebbe mancato fino alla somma d'annui ducati

483

cati fettantamila, *si dovesse ripartire per as & libram per ragione di fuochi fra tutte l'Università del Regno &c.*

Dichiarando ancora, che dal giorno, che si comincerà a fare l'esazione predetta dall'Università, DEBBANO ANDARE A COMODO, E BENEFICIO DI ESSE UNIVERSITA' TUTTI I PESI, LUCRI, ED EMOLUMDNTI, CHE PERVERRANNO DA DETTE GIURISDIZIONI DI PESI E MISURE, QUALI SI DEBBANO ESERCITARE PER PERSONA OGNI ANNO ELIGENDA DA DETTE UNIVERSITA' &c.

Ciò che fu disposto dalla M. del Re Filippo II. venne fedelmente eseguito, e tuttavia si osserva; poichè la giurisdizione della Zecca de' pesi e misure passò in primo luogo alle Università, ed in secondo luogo a' Baroni, quando le Università non vollero, o non potettero acquistarla. E rispetto alla giurisdizione nelle Fiere, si procedè dal Tribunale della Regia Camera all'emanazione de'banni per l'affitto, come il tutto rilevasi dal Processo intitolato: *Acta dismissionis Tribunalis Regiæ Siclæ;* ma proccurarono immediatamente i Baroni, ed in alcuni luoghi le Università di acquistarla con pagarne la dovuta ricognizione al Fisco.

Quindi al presente si osserva, che nella maggior parte, e quasi in tutti i luoghi del Regno, il Maestro di Fiera si eligge, o da' Baroni, o dalle Università. Ed in que' luoghi ne' quali non è stata tale giurisdizione acquistata nè dagli uni, nè dall' altre, si da in affitto dal Tribunale della Regia Camera, o pur si concede dalla Regia Corte per mercede ad alcuno, come ne fa testimonianza l'Attuario del Tribunale della Regia Zecca, il quale asserisce: *Qualmente avenda osservato gl' atti intitolati: Acta affictus nundinarum Regni consistenti in tre volumi; ho ritrovato nel primo di essi, che abolitosi il Tribunale della Regia Zecca nell' anno* 1610. *si procedè dalla Regia Camera all' affitto della giurisdizione di tutte le Fiere del Regno, per esser questa un ramo, che era d' ispezione di detto abolito Tribunale, quale affitto seguì per due triennj in persona d' Aniello Bonavoglia; ed essendosi preteso dall' oblatore nel capo* 12. *dell' offerta, che il Commessario della Zecca dovesse procedere etiam contra Cives* per essere giurisdizione a

par-

parte, *vi si trova fatta la seguente postilla fiscale*, BENE PERO' DURANTE LA FIERA, E SE ADVERTE, CHE IN OGNI VANDA VI E' GIURISDIZIONE ORDINARIA DELLA ZECCA, *ut fol. 11. at. vol. 1. Dippiù nell' anno 1628., essendosi proceduto all' affitto delle Fiere del Regno in damnum di Lorenzo di Marco, che aveva attrassato il pagamento dell' estaglio, vi furono varie offerte particolari, come si osserva al vol. 2. di detti atti, cioè per la giurisdizione della Zecca, di pesi, e misure della Fiera di S. Luca di Magnano, ut fol. 58.; per la Fiera di S. Maria di Capua, ut fol. 60. a t. per quella di Vulturarà fol. 61., per quella di Gesualdo fol. 66., per quella di Sangro fol. 68.*, PER LA FIERA DI S.CLEMENTE DI TOCCO *fol. 72. di Santa Catarina di Montecalvo fol. 74., e per la Fiera di Grottola fol. 78. dict. vol.. E finalmente avendo perquisito gl' atti per l' affitto della Regia Zecca, e Fiera della Terra di Gesualdo, da quelli costa, che S. M. C., che Dio guardi, nell' anno 1755. concedè l' officio della giurisdizione della Fiera della Terra di Gesualdo al Capitan D. Francesco Capredoni durante la sua vita, e che avendo il medesimo cessato di vivere a' 22. Novembre dell' anno 1770., precedente Real Dispaccio, si procedè dal Tribunale della Regia Camera all' affitto di detta giurisdizione, che ad estinto di candela rimase in beneficio del Dottore D. Raimondo di Prado per persona nominanda &c. fol.*

Da questi verissimi fatti brevemente accennati risultano due chiare indifficoltabili conseguenze. La prima, che l' Abbate di S. Clemente di Casauria, per quanti Diplomi possa dar fuora, che fossero veri, e non falsi, ne' quali si facesse menzione di Fiere e mercati, non perciò vantar potrebbe di avere avuta mai la concessione della giurisdizione in tempo di Fiera, mentre, oltre che le parole *cum Nundinis & mercatis* non importano se non il permesso di far la Fiera, e niente altro, è cosa incontrovertibile, che la giurisdizione delle Fiere, e quella della Zecca de' pesi e misure fino a' principj del secolo passato, allorchè seguì l' abolizione del Tribunale sudetto, risedette sempre presso de' Principi, e de' loro Offi-

ciali

ciali, e se mai n' apparisce fatta concessione a qualche Barone, si fu solamente a favor di quei personaggi illustri, a' quali furon conceduti i feudi co' dritti della Sovranità, il che non concorre affatto negli Abbati di S. Clemente, i quali lungi dall'avere avuto in sovranità i beni che gli furono donati dall'Imperador Lodovico, non gli ebbero neppure colla qualità feudale, come di sopra si è dimostrato. E quì è necessario avvertire, che l' Imperator Lodovico non si sognò mai di donare al Monistero di Casaurea la proprietà dell'intiera Isola come suppone il Regio Abbate, ma donogli solamente, e semplicemente la proprietà di quei beni, che acquistati aveva da Sisemando, e dal Vescovo di Penne Grimbaldo, come apparisce dal Diploma che porta la data de' 26. Maggio 873. (1). I quali beni consistevano in moggia dodici di territorio vendutesi dal primo, e moggia centocinquanta permutate dal secondo, nelle quali andò compresa ancora la Chiesa di S. Quirico, e due case con vigna, come dalle carte degli acquisti (2). E nel mentovato Diploma si dice: *Quamobrem per hos nostræ auctoritatis apices confirmamus iterum, & perpetualiter stabilimus præfatam insulam cum omnibus ex integro pertinentiis ipsius suprataxatæ Reverendæ, atque Colendæ Sanctæ Trinitatis Ecclesiæ, & his qui inibi ex hoc nunc & deinceps deservituri sunt, famulis Christi, ut habeant, perfruantur, atque possideant* UNIVERSA, QUÆ IN EA COMPARATIONE, DONATIONE VEL COMMUTATIONE LEGALI NOSDRÆ PARTI ACQUISITA SUNT &c. Se l' Imperatore donò quel che aveva acquistato nelle succennate compra, e permuta, è chiaro, che non donò altro fuori, che i descritti due pezzi di terreno colla suddetta antica Chiesa, colle case, e comodità, che nelle carte degli acquisti si enunciano. Ond' è, che l' espressioni del sutriferito Diploma, e degli altri simili: *Insulam cum omnibus ex integro pertinentiis ipsius*, devono senza dubbio riferirsi a que' territorj, che l' Imperatore aveva ivi [illegible] acqui-sto.

La donazione di Lodovico II. non fu di tutta l'Isola, ma di soli due pezzi di territorio.

(1) *Fol.* 20.
(2) *Fol.* [illegible]

acquistati e non già all'Isola intiera, se pure non vogliamo credere col sopralodato Simon, che le riferite espressioni (ammettendo la verità del Diploma) siano state aggiunte da qualche buon Fraticello avvezzo ad aggiustar le carte secondo il bisogno del Monistero.

Si risponde al dubbio dell' occupazione de' luoghi.

DA sì fatta circostanza nasce ancora la dileguazione di un altro dubbio promosso colla solita stravaganza dal Regio Abbate qual' è quello, che in alcune carte sistenti negli atti si dice, che certi diritti si esiggono dal Barone in tempo della Fiera *per l' occupazione de' luoghi*. Ond' egli argomenta così: se l' Isola è mia, come viene un' estraneo ad esigere i diritti dell' occupazione de' luoghi nel suolo mio? Ma si risponde appunto all' Illustr. Signor Abbate che secondo la dimostrazione poc' anzi fatta, l'Isola non è sua; sono suoi quei pezzi di terreno soltanto che l' Imperadore acquistò da Siseriando, e da Grimbaldo, e poi donò al Monistero. E quando puranche tutta l' Isola fosse sua, o pure si facesse la Fiera in luogo, che fosse parte di quei territorj ricevuti in dono dall'Imperatore, non perciò avrebbe egli alcun dritto di esiger cosa per l' occupazione de' luoghi da coloro che vanno a vendere nella Fiera, giacchè la Fiera si fa nella strada pubblica, e la giurisdizione nelle strade pubbliche è del solo Principe. *Etiam si Castrum*, dice Giorgio Struvio (1), *cum suo territorio, seu omni jure, & omnimoda jurisdictione in feudum a Principe alicui detur; non tamen is jurisdictionem in via publica habet, licet ab utraque parte ejus jurisdictio ipsi competat, quia scilicet regalia, seu quæ jure regali habentur, generali concessione haud transferuntur.*

Ciò posto, non ha il Regio Abbate ragione affatto di dolersi, che nel territorio, ch' ei chiama suo, quantunque non lo sia, vada in tempo della Fiera un'altro ad esigere i diritti dell' occupazione de' luoghi, poichè ci va colui che gode la giurisdizione in tempo della Fiera, in virtù della quale ha la facoltà di destinare i siti, che deve occupare ogni venditore.

Sic-

(1) *Syntag. Jur. feud. cap. VI. §. 23.*

Siccome per contrario ha il peso d'invigilare alla quiete e ficurezza delle persone, che vanno a contrattar nella Fiera, ragione per cui, secondo si riferisce nel su mentovato apprezzo, il Barone della Terra di Castiglione, che gode la giurisdizione nell'anzidetta Fiera, vi manda i suoi Soldati ad assistere per impedire le risse, i furti, ed ogni disordine. Per la qualcosa è giusto, che riceva un discreto compenso.

Finalmente in comprova di quanto si è detto, è da notarsi quel che costa dalla surriferita fede dell'Attuario, cioè, che nel 1628. dal Tribunale della Regia Camera si procedette all' affitto della giurisdizione della Fiera di S. Clemente di Tocco, luogo anticamente anche donato dall'Imperator Lodovico al Monistero di Casauria, e confinante col medesimo, senza che gli Abbati avessero preteso di avervi dritto alcuno.

L'altra conseguenza che da tutte le sopracennate cose risulta si è per una parte la mancanza totale del titolo in persona del Regio Abbate a poter pretendere la contesa giuridizione; e per l' altra il giusto titolo tanto in favor del possessore della Terra di Castiglione per l' elezione del Maestro di Fiera, quanto in favore dell'Università di detta Terra per li diritti di Zecca di pesi e misure nella fiera di S. Clemente. Il che, per essere un punto di molta importanza, si esporrà distintamente nel §. che siegue.

§. VI.

§. VI.

Si dimostra, che la giurisdizione nella Fiera di S. Clemente si possiede legitimamente dal Barone della Terra di Castiglione.

IL Marchese de Petris riguardo alla sua Terra di Castiglione del Conte, ha, siccome si è di sopra accennato, causa dall'Illustre Restaino Cantelmo fu Conte di Popoli. Costui n'ebbe per li suoi meriti la concessione dal Serenissimo Re Ferrante d'Aragona, confermata poi dal Re Federigo nel 1497. *cum banco justitiæ*, colla giurisdizione di prime e seconde cause, e con tutte le più ampie prerogative solite concedersi a' Baroni, tra le quali quella della Bagliva.

Nel 1610. fu abolito il Tribunale della R. Zecca, e con ciò la giurisdizione delle Fiere passò quasi generalmente alli Baroni del Regno.

Nel 1620. troviamo nel relevio pagato da Berardino Mattucci, a cui passò il detto feudo per morte di Giuseppe suo Padre, espressamente spiegato. HAVE LO JUS DELLI PESI E MISURE, CHE NELLA FIERA DI S. CLEMENTE NE PERCEPIO DA CIRCA DUCATI DIECIOTTO (1).

E l'istesso vedesi confermato colla sede del relevio pagato da Ruberto de Petris nel 1677., nel quale si trovano puranche descritti i diritti della Fiera di S. Clemente del seguente modo: *Dal riscosso per li diritti della Fiera di S. Clemente, e pesi e misure a 27. Maggio 1673. duc.* 41. (2), e così continuato si vede fin' oggi. Quindi non può difficoltarsi che la giurisdizione della Fiera di S.Clemente passò

(1) *Fol.* 54. *at.*
(2) *Fol.* 52.

passò dal Fisco alli Baroni della Terra di Castiglione, nella giurisdizione de' quali è compreso il sito, dove si fa la mentovata Fiera, altrimenti non si sarebbe in tempi così vicini alla dismessione del Tribunale della Zecca ammessa questa partita nel Rilevio, senza oppposizione per parte del Fisco, e si vedrebbe negli atti della R. Camera qualche vestigio di essersi allora affittata la giurisdizione di tale Fiera, come si trova l'affitto di quella della Fiera di S. Clemente di Tocco, luogo della stessa Provincia appartenente all'istesso Monistero. La giurisdizione adunque della nostra Fiera o si deve credere acquistata da' Baroni di Castiglione prima della dismessione del Tribunale della R. Zecca in virtù del privilegio del Serenissimo Federico, nel quale fra l'altre cose fu conceduta al Possessore di Castiglione la giurisdizione della bagliva, sotto della quale secondo l'antica polizia comprendevasi la giurisdizione della Zecca, e delle Fiere, come par che creda il magnifico Razionale nella sopracitata relazione, o che li fosse stata conceduta con altro particolare privilegio, di cui siasi perduta la memoria, o che siasi da' cennuti Baroni almeno acquistata in tempo della dismessione di quel Tribunale.

Il dotto Oppositore conoscendo l'ineluttabile forza di questo argomento pretende sfuggirla col dire, che i Relevj niente provano a favor de' Baroni, poichè i Baroni per procurar di fare acquisto di quel, che non hanno, rivelar possono di possedere corpi ad essi non conceduti, e pagarne volentieri il Rilevio.

Con sua buona pace però, una tal proposizione non regge; poichè i DD. convengono, che una delle maggiori pruove per giustificare il titolo de' beni feudali sia il pagamento del Relevio. Basti per tutti l'autorità di Gaetano Agetà nel suo *Epit. fori feud.* (1). *Ex præsumptionibus vero, quibus feudum ostenditur, prima illa est, nempe si quis per lapsum longissimi temporis possederit rem ut feudalem, quod eo magis procedere intelligas*, *SI PROBETUR RELEVII SOLUTIO*, *vel ad hoc aliqua præstatio*, *quod non solum* in

(1) *Assert.* X. §. 4.

in possessorio operatur, *VERUM ETIAM IN PETITORIO*, *supposito tamen annorum triginta lapsu &c.*

Questa dottrina universalmente ricevuta presso de' nostri Scrittori è fondata nommeno su' principj generali della giurisprudenza, che sull' autorità d' una Costituzione dell' Imp. Federico che principia *Consuetudinem pravam* sotto il *tit. De rei oft. & except.*, nella quale vien così stabilito: *Praecipimus eum, qui in posterum triginta annis feudum integrum, vel QUOTAM PARTEM FEUDI, DE QUO CERTUM ET DESIGNATUM SERVITIUM NOSTRÆ CURIÆ, VEL CUILIBET ALII DEBEATUR, continue, & sine interruptione civilis, vel naturalis temporis, vel minoris aetatis ADVERSARII, praesente etiam in Regno Adversario suo possederit; in perpetuum fore securum &c.*

Sicchè per legge particolare del nostro Regno il possesso di anni trenta basta a prescrivere *contra Privatum*, poichè per prescrivere *contra Fiscum* è necessario tempo maggiore, come dalla Costituzione *quadragenalem*. Ed il principal modo da prescrivere si è *servitium Curiae*, il quale si dimostra troppo bene col pagamento del Relevio. E certamente non può negarsi, che il pagamento continuato de' Relevj sia la miglior pruova, che aver si possa del continuato possesso del feudo, o del corpo feudale.

Or se il pagamento del Relevio basta a far pruova anche nel petitorio, qualora avvalorato sia dal possesso di anni trenta, qual forza non dovrà avere nel caso nostro, in cui il pagamento del Relevio dimostra la continuazione del possesso per un secolo, e mezzo, e forse più?

Che la centenaria equivale a qualunque titolo, anche in contradizione del Fisco.

Quale, e quanta sia la forza della centenaria, chi è, che lo ignori? Per disposizione del Jus comune, bastava la prescrizione di trenta, o quarant' anni per estinguere qualunque azione, e sebbene l' Imperador Giustiniano avesse introdotta la Centenaria a favor delle Chiese (1), non dimeno considerandone la esorbitanza, colla Novella 111, e 113. abolì un tal privilegio, ed ordinò, che bastasse contro

(1) *L. ult. Cod. de Sacrosan. Eccl.*

tro delle Chiese, e Luoghi Sacri la prescrizione di anni quaranta.

L'Imperador Federico poi colla Costituzione *quadragenalem de prorogat. præscript.* volendo vantaggiar la condizione del Fisco, fu il primo ad introdurre la Centenaria in di lui favore: *Quadragenalem præscriptionem, & sexagenariam* (questa era stabilita per dritto de' Longobardi) *quæ contra Fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus.*

Dapoi l'Imperador Carlo V. fra le cinque Grazie, che concedè alla nostra Città, e Regno nel 1520. fece quella di dover la centenaria, o immemorabile aver luogo assolutamente contro del Fisco, ancorchè si avesse notizia del titolo invalido, e vizioso, purchè però non venisse esibito dallo stesso Possessore: *Possessionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere possessores bonorum, & jurium feudalium, vel regalium a quacumque molestia Regii Fisci, etiam si constaret de titulo vitioso, infecto, vel invalido: dummodo tamen titulus prædictus non sit exhibitus ab iisdem Possessoribus.*

Quindi i Dottori han concordemente insegnato, che il possesso immemorabile, e molto più la centenaria non ricerca nè dimostrazione di titolo, nè concorso di buona fede per rendere sicuro il possessore contro di qualunque molestia volesse inferirli il Regio Fisco. E poichè trattasi di cosa notissima, ci dispensiamo di trascriverne le autorità, potendo riscontrarsi presso del Cardinal de Luca *de Feudis disc.* 3. *n.* 18., & *disc.* 132. *n.* 14., presso di Antonio Fabro nel suo Codice *lib.* 7. *tit.* 13. *defin.* 2. di Peregrino *de Jure Fisci lib.* 6. *tit.* 8. *n.* 14., & *seq.*, e presso di qualsivoglia altro Scrittore.

Dicasi pertanto ciocchè si vuole dal Regio Abbate circa la forza de' relevj; egli è certo, che questi provano indifficoltabilmente il possesso. Per la qual cosa, avendo il Marchese de Petris il legittimo documento de' continuati pagamenti de' relevj per la giurisdizione della Fiera di S.Clemente da tempo immemorabile, che oltrepassa la centenaria, ha sicuramente acquistato il giusto titolo, non

sola-

ſolamente contro di lui, ma anche contro del Fiſco; giacchè, al dire del Cardinal de Luca, la centenaria *eſt melior titulus Mundi*. E tanto a lui baſta per non temere affatto di poter' eſſere diſturbato nell'eſercizio della giuriſdizione ſudetta. Il che s'intenda eſpoſto ad eſuberanza; mentre non avendo il Regio Abbate nè titolo, nè poſſeſſo in ſuo favore, non ha dritto di andar vedendo, ſe il pagamento de' relevj baſti, o nò a giuſtificare la ragione dell'Illuſtre Poſſeſſore del feudo di Caſtiglione riſpetto a tal punto.

CONCHIUSIONE.

DAlle coſe, che fin quà ſi ſono eſpoſte riſulta con tutta la maggiore evidenza, che il Regio Abbate di S.Clemente non ha ombra di titolo, nè ombra di poſſeſſo da poter giuſtificare la ſua ſtrana domanda di dichiararſi l'Iſola di S. Clemente un territorio da ogni altro ſeparato, ed una giuriſdizione totalmente dall'altre diviſa, e molto meno di reintegrarſi alla ſua Badia la giuriſdizione, e l'introito de' diritti in tempo della Fiera, che ivi ſi fa nel meſe di Maggio, poichè coſta chiaramente ch'egli non ha mai avuta giuriſdizione temporale in quel territorio, ed aſſai meno in tempo di Fiera; eſſendo notoria la falſità del Diploma, che produce in ſoſtegno di tal ſua pretenſione, e quando mai per ipoteſi poteſſe averſi per vero, non gli ſomminiſtrarebbe affatto ragione alcuna, mentre in eſſo ſi ramentova il ſolo permeſſo di far la Fiera, e non già la giuriſdizione in tempo di Fiera.

Per contrario coſta con egual chiarezza, che la giuriſdizione nel territorio dell'Iſola, e ſpecialmente nella Fiera che ſi fa in quel luogo, è ſtata ſempre, ſiccome di preſente lo è della Camera Baronale della Terra di Caſtiglione del Conte, all'Univerſità della quale s'appartiene l'eſazione de' diritti di Zecca.

Ed in fine riſulta, che la maſſima generale di non eſſere le Regalie ſoggette a preſcrizione, oltre al non eſſer vera in rapporto alle Regalie minori, qual ſarebbe queſta, di cui ſi controverte, non è affatto adattabile al caſo noſtro, imperoc-